



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE



Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005

nr. **14.** a cura della
Commissione Albo,
Tutela e Ordinamento
2005-2007

i quaderni



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE





Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005

Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, a norma dell'art. 2 della legge
24.02.2005 n. 34.

nr. **14.** a cura della
Commissione Albo,
Tutela e Ordinamento
2005-2007

In ricordo
del Collega ed Amico
Maurizio Oldani.

I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

Comitato Istituzionale:

Diana Bracco, Marcello Fontanesi, Mario Forchetti, Giuseppe Grechi, Luigi Martino, Francesco Miceli, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli.

Comitato Scientifico:

Giuseppe Bernoni, Franco Dalla Sega, Rita Anna Di Gregorio, Felice Martinelli, Luigi Martino, Guido Marzorati, Renzo Nisi, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Antonio Tangorra, Stefania Totaro.

Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Aldo Camagni, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Cesare Gerla, Luigi Martino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Gian Battista Stoppani, Alesandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

Commissione Albo, Tutela e Ordinamento 2005-2007:

Delegato del Consiglio: Alessandro Solidoro.

Presidente della Commissione: Mauro Nicoli.

Componenti: Mara Bamberghi, Massimo Bortolin, Antonella Chiametti, Spartaco Favilli, Ugo Inzaghi, Patrizia Meranda, Cesare Maria Minola, Giovanni Ocera, Maurizio Oldani, Silvio Prosperi, Giannicola Radoia, Alberto Regazzini, Fabio Salina, Marco Francesco Scavone, Luca Vitiello, Marcello Zoja.

Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

Segreteria:

Elena Cattaneo
corso Europa, 11 • 20122 Milano
tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

INDICE

Introduzione.....	9
Capo I.....	9
Disposizioni generali.....	9
Capo I • Disposizioni generali (artt. 1 - 6)	11
Art. 1 • Oggetto della professione	11
Art. 1 • Commento	14
Art. 2 • Esercizio della professione.....	14
Art. 2 • Commento	14
Art. 3 • Tutela dei titoli professionali.....	15
Art. 3 • Commento	15
Art. 4 • Incompatibilità	15
Art. 4 • Commento	16
Art. 5 • Obbligo del segreto professionale	16
Art. 5 • Commento	16
Art. 6 • Ordine professionale	17
Art. 6 • Commento	17
Capo II • Gli ordini territoriali (artt. 7 - 24).....	19
Art. 7 • Circostrizione dell'Ordine territoriale	21
Art. 7 • Commento	21
Art. 8 • Organi dell'Ordine territoriale	21
Art. 8 • Commento	22
Art. 9 • Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilità dei consiglieri	22
Art. 9 • Commento	23
Art. 10 • Cariche del Consiglio	24
Art. 10 • Commento	24
Art. 11 • Attribuzioni del presidente	24

Art. 11 • Commento	25
Art. 12 • Attribuzioni del Consiglio	25
Art. 12 • Commento	26
Art. 13 • Riunioni consiliari	26
Art. 13 • Commento	27
Art. 14 • Decadenza dalla carica di consigliere	27
Art. 14. • Commento	27
Art. 15 • Delegazione dell'Ordine presso il tribunale	27
Art. 15 • Commento	28
Art. 16 • Sostituzione dei componenti del Consiglio	28
Art. 16 • Commento	28
Art. 17 • Scioglimento del Consiglio	29
Art. 17 • Commento	29
Art. 18 • Assemblea	29
Art. 18 • Commento	30
Art. 19 • Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti	31
Art. 19 • Commento	31
Art. 20 • Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine	31
Art. 20 • Commento	32
Art. 21 • Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori.....	32
Art. 21 • Commento	33
Art. 22 • Reclami contro i risultati delle elezioni	35
Art. 22 • Commento	35
Art. 23 • Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti	35
Art. 23 • Commento	35
Art. 24 • Collegio dei revisori.....	35
Art. 24 • Commento	36
 Capo III • Il Consiglio Nazionale (artt. 25 - 33).....	39
 Art. 25 • Composizione ed elezione del Consiglio nazionale	39
Art. 25 • Commento	40
Art. 26 • Cariche	42
Art.26 • Commento	42
Art. 27 • Incompatibilità - Sostituzione dei componenti.....	42
Art. 27 • Commento	43

Art. 28 • Scioglimento del Consiglio	43
Art. 28 • Commento	44
Art. 29 • Attribuzioni	44
Art. 29 • Commento	45
Art. 30 • Riunioni consiliari	46
Art. 30 • Commento	46
Art. 31 • Notificazione delle decisioni	47
Art. 31 • Commento	47
Art. 32 • Reclami	47
Art. 32 • Commento	48
Art. 33 • Il collegio dei revisori	48
Art. 33 • Commento	49
Capo IV • Gli albi, le condizioni per esservi iscritti, i titoli professionali (artt. 34 - 48).....	51
Sezione I • Albi ed Elenchi.....	51
Art. 34 • Albo ed elenco dei non esercenti	51
Art. 34 • Commento	52
Art. 35 • Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità	52
Art. 35 • Commento	52
Art. 36 • Requisiti per la iscrizione nell'Albo	53
Art. 36 • Commento	54
Art. 37 • Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti	54
Art. 37 • Commento	55
Art. 38 • Trasferimento	55
Art. 38 • Commento	56
Art. 39 • Titoli professionali	56
Art. 39 • Commento	56
Sezione II • Formazione ed accesso alla professione.....	57
Art. 40 • Abilitazione professionale	57
Art. 40 • Commento	57
Art. 41 • Valore delle classi di laurea	58
Art. 41 • Commento	58
Art. 42 • Tirocinio	59

Art. 42 • Commento	59
Art. 43 • Integrazione del tirocinio negli studi universitari	60
Art. 43 • Commento	60
Art. 44 • Svolgimento del tirocinio professionale	61
Art. 44 • Commento	61
Art. 45 • Esame di abilitazione	61
Art. 45 • Commento	62
Art. 46 • Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo	62
Art. 46 • Commento	62
Art. 47 • Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo	63
Art. 47 • Commento	64
Art. 48 • Rapporti tra Ordine professionale ed università	64
Art. 48 • Commento	64
Capo V • Il procedimento disciplinare (artt. 49 - 57)	65
Art. 49 • Esercizio dell'azione disciplinare	65
Art. 49 • Commento	65
Art. 50 • Procedimento disciplinare	66
Art. 50 • Commento	67
Art. 51 • Astensione e ricusazione	68
Art. 51 • Commento	68
Art. 52 • Sanzioni disciplinari	68
Art. 52 • Commento	69
Art. 53 • Sospensione cautelare	69
Art. 53 • Commento	69
Art. 54 • Sospensione per morosità	69
Art. 54 • Commento	70
Art. 55 • Impugnazioni	70
Art. 55 • Commento	70
Art. 56 • Prescrizione dell'azione disciplinare	71
Art. 56 • Commento	71
Art. 57 • Riammissione dei radiati	71
Art. 57 • Commento	71
Capo VI • Disposizioni transitorie (artt. 58 - 75)	73
Art. 58 • Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti	73

Art. 58 • Commento	73
Art. 59 • Istituzione del Consiglio nazionale e soppressione di quelli preesistenti	74
Art. 59 • Commento	74
Art. 60 • Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubbliche funzioni	74
Art. 60 • Commento	75
Art. 61 • Costituzione dell'Albo unico	75
Art. 61 • Commento	76
Art. 62 • Diritti quesiti	77
Art. 62 • Commento	77
Art. 63 • Composizione dei Consigli dell'Ordine	77
Art. 63 • Commento	78
Art. 64 • Prima elezione dei Consigli dell'Ordine	78
Art. 64 • Commento	80
Art. 65 • Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine.....	80
Art. 65 • Commento	81
Art. 66 • Cariche elettive del Consiglio dell'Ordine	82
Art. 66 • Commento	82
Art. 67 • Composizione del Consiglio nazionale	82
Art. 67 • Commento	83
Art. 68 • Elezione del Consiglio nazionale	83
Art. 68 • Commento	86
Art. 69 • Cariche elettive del Consiglio nazionale	88
Art. 69 • Commento	89
Art. 70 • Insediamento dei nuovi organi direttivi locali e nazionali	89
Art. 70 • Commento	89
Art. 71 • Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti	90
Art. 71 • Commento	91
Art. 72 • Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini	93
Art. 72 • Commento	94
Art. 73 • Azione disciplinare per fatti commessi anteriore alla istituzione dei nuovi Ordini	94
Art. 73 • Commento	94
Art. 74 • Proroga degli organi elettivi	95
Art. 74 • Commento	95
Art. 75 • Commissione ministeriale	95
Art. 75 • Commento	96

Capo VII • Disposizioni finali e di coordinamento (artt. 76 - 79)	97
Art. 76 • Abrogazioni	97
Art. 76 • Commento	97
Art. 77 • Notificazioni e comunicazioni	97
Art. 77 • Commento	97
Art. 78 • Disposizioni di coordinamento	98
Art. 78 • Commento	98
Art. 79 • Copertura finanziaria	99
Note.....	101
Avvertenza:.....	101
Note alle premesse:	101
Note all'art. 1:.....	103
Note all'art. 5:	113
Note all'art. 36:	114
Note all'art. 40:	115
Note all'art. 41:	115
Note all'art. 44:	115
Note all'art. 47:	116
Note all'art. 49:	116
Note all'art. 51:	116
Note all'art. 58:	117
Note all'art. 59:	117
Note all'art. 62:	117
Note all'art. 63:	118
Note all'art. 67:	118
Note all'art. 71:	118

INTRODUZIONE

In data 3.08.2005 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 139 del 28.06.2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 (supplemento ordinario) del 19.07.2005; l'art. 76 prevede l'abrogazione degli ordinamenti delle professioni dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali, di cui ai pregressi D.P.R. 27.10.1953 n. 1067 e n. 1068 per cui, dal 3.08.2005, l'ordinamento che regola le due professioni è solo quello contenuto nel D.Lgs. n. 139 che a sua volta si compone di 79 articoli.

In considerazione dei contenuti assolutamente innovativi delle disposizioni legislative che regolano l'unificazione dei due ordini professionali, precedentemente governati da distinti ordinamenti, viene previsto un periodo temporale transitorio necessario per portare a compiuto compimento il processo di assestamento ed assimilazione della nuova normativa.

Tale periodo transitorio inizia il 1.01.2008 e termina il 31.12.2016, risultando a sua volta suddiviso in due distinte fasi temporali: 1.01.2008/31.12.2012 - 1.01.2013/31.12.2016.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed, in particolare, gli articoli 2, 3 e 6;

Sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente, in data 21 giugno 2005 e 22 giugno 2005;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delegazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente decreto legislativo.

CAPO I • DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1 - 6)

Il nuovo ordinamento non ha sfruttato l'occasione di attribuire, come invece da più parti era stato richiesto, esclusive sulle attività riservate; si è limitato a migliorare la tutela del titolo professionale che, ora, risulta essere protetto nel suo utilizzo, tanto nelle forme estese (dottore commercialista o esperto contabile) quanto in quella contratta di "commercialista".

Prendendo spunto da problematiche sorte in anni recenti in tema di cassa di previdenza, sono state meglio definite le casistiche che individuano situazioni di incompatibilità con una elencazione più puntuale.

Infine va rilevato che gli Ordini professionali locali sono stati trasformati in enti *pubblici* non economici a carattere associativo con la conseguenza di dover obbligatoriamente applicare anche tutte le disposizioni in tema di contabilità pubblica.

Ciò, a giudizio di chi scrive, risulta essere una scelta contraddittoria tenuto conto della diversa tendenza che porta verso la privatizzazione in ogni settore.

Art. 1 • Oggetto della professione

1. *Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.*

2. *In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:*

- a) *l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;*
- b) *le perizie e le consulenze tecniche;*
- c) *le ispezioni e le revisioni amministrative;*

d) *la verifica e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;*

e) *i regolamenti e le liquidazioni di avarie;*

f) *le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.*

3. *Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:*

a) *la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;*

b) *le valutazioni di azienda;*

c) *l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;*

d) *l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;*

e) *le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;*

f) *le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;*

g) *la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;*

h) *la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;*

i) *il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;*

l) *l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;*

m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;

n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;

o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;

q) le attività previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo.

q-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;

b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;

c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;

d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;

e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;

f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni.

5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.

Art. 1 • Commento

Con un artificio meramente terminologico la precedente competenza tecnica che era riconosciuta agli iscritti all'Albo viene ridefinita come *competenza specifica*.

Oggettivamente non si apprezza in tale modifica la valenza pratica che ne deriva.

Si rileva una maggiore analiticità nell'elencazione delle materie afferenti l'oggetto della professione.

Nello specifico i commi 3 e 4 dell'articolo in questione propongono una distinzione per individuare quali siano le attività riservate ai soli iscritti della sezione A (dottori e ragionieri commercialisti) e a quelli della sezione B (esperti contabili).

È previsto inoltre che gli iscritti nella sezione A possano ovviamente svolgere le attività riservate agli iscritti nella sezione B e non viceversa.

La distinzione fra le attività elencate nei sopra menzionati commi 3 e 4 può essere colta nella connotazione più marcatamente intellettuale delle prime rispetto alle seconde che, a loro volta, sono caratterizzate da contenuti prettamente operativi.

Art. 2 • Esercizio della professione

1. *Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 è necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo.*

2. *Le condizioni per l'iscrizione nell'Albo sono disciplinate nel capo IV. L'iscritto nell'Albo può esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.*

3. *L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il tramite dei presidenti di corte di appello.*

Art. 2 • Commento

Rinnova l'obbligatorietà, per poter esercitare la professione, dell'iscrizione all'Albo da parte del dottore commercialista, del ragioniere commercialista e dell'esperto contabile.

Art. 3 • Tutela dei titoli professionali

1. È vietato sia l'uso dei titoli professionali di cui all'articolo 39, sia del termine abbreviato "commercialista" da parte di chi non ne abbia diritto.

Art. 3 • Commento

Diversamente da quanto precedente previsto, l'attuale ordinamento offre una protezione legale ai titoli professionali di *dottore commercialista*, *ragioniere commercialista*, *esperto contabile* e del termine abbreviato di *commercialista*, che potranno pertanto essere utilizzati solamente dagli iscritti all'Albo; nello specifico, la relazione illustrativa espressamente richiama il reato di cui all'art. 498 c.p. (abuso di titolo). Sull'utilizzo corretto dei titoli professionali da parte degli iscritti si rinvia al commento dell'art. 39.

Art. 4 • Incompatibilità

1. L'esercizio della professione di *dottore commercialista* ed *esperto contabile* è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:

a) della professione di *notaio*;

b) della professione di *giornalista professionista*;

c) dell'attività di *impresa*, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di *produzione di beni o servizi*, *intermediaria nella circolazione di beni o servizi*, tra cui ogni tipologia di *mediatore*, di *trasporto* o *spedizione*, *bancarie*, *assicurative* o *agricole*, ovvero *ausiliarie delle precedenti*;

d) dell'attività di *appaltatore di servizio pubblico*, *concessionario della riscossione di tributi*;

e) dell'attività di *promotore finanziario*.

2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni

di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4 • Commento

Rispetto alla precedente versione, l'attuale articolo non prevede più come incompatibili le attività di: ministro di culto, agente di cambio, ricevitore del lotto. Peraltro sono state precisate come incompatibili le seguenti attività: promotore finanziario e imprenditore agricolo.

Fermo restando che la casistica maggiormente ricorrente in tema di incompatibilità è quella prevista alla lettera c) (esercizio dell'attività d'impresa) il nuovo Ordinamento si è preoccupato di meglio precisare gli specifici casi in cui questa incompatibilità possa ritenersi esclusa; certamente le motivazioni di tale intervento normativo vanno ricercate nelle recenti problematiche insorte con riferimento alla Cassa di Previdenza che avevano comportato l'intervento del Consiglio Nazionale con una sua circolare esplicativa. Ora il secondo comma dell'articolo in commento finalmente chiarisce quali siano quelle attività di impresa per le quali, appunto, l'incompatibilità non possa essere contestata.

Nello specifico ogni attività svolta per conto proprio diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

Art. 5 • Obbligo del segreto professionale

1. Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l'articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.

Art. 5 • Commento

Resta fermo l'obbligo al segreto professionale che, se precedentemente doveva intendersi come mero vincolo ordinamentale, ora, con maggiore

puntualità, vengono esplicitamente richiamati gli artt. 199 e 200 c.p.p. e l'art. 249 c.p.c.

Il vincolo al segreto professionale resta escluso nell'ambito dell'esperimento delle attività di revisione e certificazione obbligatoria dei bilanci e nell'ambito delle funzioni di sindaco o revisore di società.

Art. 6 • Ordine professionale

1. Gli iscritti nell'Albo e nell'elenco di cui al capo IV costituiscono l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. L'Ordine si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali.

3. Il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia.

Art. 6 • Commento

L'articolo riconduce a una descrizione della nuova composizione dell'albo ora costituito dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili; l'Ordine si articola nel Consiglio Nazionale e negli Ordini territoriali.

Un elemento di importante novità è costituito dal fatto che tanto il Consiglio Nazionale quanto gli Ordini territoriali sono qualificati enti pubblici non economici a carattere associativo e come tali tenuti all'adozione della contabilità pubblica, con la conseguenza, tra l'altro, di dover redigere un conto preventivo della gestione entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo (cfr. art. 19).

La vigilanza spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia.

CAPO II • GLI ORDINI TERRITORIALI (artt. 7 - 24)

Il Capo II del nuovo Ordinamento Professionale provvede a regolamentare l'articolazione e le attribuzioni degli Organi Territoriali.

Al riguardo occorre preliminarmente osservare che le previgenti disposizioni erano contenute:

- nel “titolo II (artt. 6-21)” della legge ordinamentale dei Dottori Commercialisti;
- nel “titolo II (artt. 6-21)” della legge ordinamentale dei Ragionieri e Periti Commerciali.

Tali disposizioni erano quasi totalmente coincidenti: le differenze risiedevano solo in distinzioni terminologiche, non sostanziali, con l'unica eccezione relativa al fatto che, mentre nella disciplina dei Ragionieri era prevista obbligatoriamente l'istituzione, in seno all'Organo territoriale, del Collegio dei Revisori, nella disciplina dei Dottori Commercialisti di tale organo non vi era traccia (benché alcuni Ordini territoriali, come quello di Milano, se ne fossero dotati spontaneamente ed autonomamente).

Dunque, data la sostanziale coincidenza di disposizioni in materia di Organi Territoriali, le novità apportate dal nuovo ordinamento unitario vanno ad innovare sia le previgenti disposizioni dei Dottori Commercialisti, sia, contemporaneamente, quelle dei Ragionieri, cercando di contemperare le esigenze e le aspettative non tanto degli stessi, quanto piuttosto dei “soggetti iscritti alla Sezione A dell'Albo” (e, quindi, insieme, dei Dottori e dei Ragionieri) e dei “soggetti iscritti alla Sezione B dell'Albo” (gli Esperti Contabili).

Per mantenere una opportuna differenziazione, nell'ambito della Sezione A, fra coloro che provengono dalle distinte professioni dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, il legislatore ha ritenuto di adottare un regime transitorio che, nella pratica dei fatti, andrà ad esaurirsi solo alla data del 31 dicembre 2016.

Sul punto si rimanda alla disciplina del Capo VI, Disposizioni Transitorie ed, in particolare, agli artt. 58, 61, 63, 64 e 65 ed al relativo commento.

Dal punto di vista lessicale si può rilevare che nel nuovo ordinamento unitario, per definire l'Organo territoriale prevalga la terminologia già in uso presso i Dottori commercialisti e, dunque, l'Organo territoriale della nuova professione unitaria è chiamato "Ordine territoriale" o "Ordine locale" (ricordiamo invece che, nel caso dei Ragionieri, l'Organo territoriale era denominato "Collegio locale").

Le principali novità sostanziali, quando la disciplina sarà a regime, riguardano, invece:

- l'obbligo di istituire un Ordine locale in ogni capoluogo di Provincia, indipendentemente dal numero di potenziali soggetti inscrivibili nella sez. A e nella sez. B;

- l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dell'Ordine: il Presidente viene eletto direttamente dagli iscritti e non più, una volta insediatosi, dal Consiglio: quindi, al momento dell'elezione del Consiglio, ciascuna lista concorrente dovrà indicare il proprio candidato presidente;

- la previsione obbligatoria di un Collegio dei Revisori, con funzioni sostanzialmente analoghe a quelle del Collegio Sindacale nelle società di capitali, tuttavia inspiegabilmente privo del diritto di partecipare ai lavori del Consiglio dell'Ordine;

- l'individuazione di una unica data nella quale tenere le elezioni degli Ordini locali su tutto il territorio nazionale; ciò consentirà tanto il Consiglio Nazionale quanto agli Organi locali di rimanere in carica nel medesimo lasso temporale come espressione di una medesima volontà della base;

- la non rieleggibilità dei Consiglieri dopo due mandati consecutivi;
- la convocazione di almeno due distinte Assemblee annuali: la prima, entro il mese di novembre dell'anno precedente, per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo; la seconda, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo;

- l'elettorato passivo è consentito solo in base a "liste" contenenti un numero di candidati pari al numero di componenti il Consiglio, aumentato di cinque unità: le candidature singole, dunque, non sono più consentite e, preliminarmente, lo scrutinio non avverrà tra candidati bensì tra liste;

- l'ingresso nel Consiglio di consiglieri espressione anche della lista di minoranza con l'assegnazione di un quinto dei consiglieri da nominare;

- elezione all'interno di una lista in base al numero di voti: risulteranno, cioè, eletti i candidati in ordine di voti raccolti (si potrà perciò verificare che i candidati eletti con la seconda lista abbiano raccolto meno voti dei candidati non eletti della prima lista);

- fra le specifiche attribuzioni del Consiglio dell'Ordine locale

rientrano ora espressamente la valutazione annuale della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti e la promozione, organizzazione e vigilanza in merito alla formazione professionale continua.

Art. 7 • Circoscrizione dell'Ordine territoriale

1. *In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo.*

2. *In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia.*

3. *L'assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'articolo 23, può richiedere al Ministro della giustizia di disporre la confluenza dell'Ordine in un ordine territoriale viciniore. Sulla proposta decide, con decreto, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio dell'Ordine viciniore, previo parere del Consiglio nazionale.*

Art. 7 • Commento

Rispetto al previgente art. 6, nel Nuovo Ordinamento è stato modificato in modo significativo il numero minimo di iscritti necessario per la formazione di un Ordine territoriale; prima erano sufficienti 15 iscritti per ogni circondario di Tribunale, ora ne servono 200 (tra *Dottori Commercialisti* ed *Esperti Contabili*). Peraltro, la costituzione dell'Ordine locale non è automatica, poiché può avvenire solo dopo una richiesta in tal senso di almeno 50 soggetti.

Il secondo comma introduce, però, un correttivo, disponendo al riguardo che, indipendentemente dai numeri sopra precisati, venga costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia salvo esplicita richiesta di senso contrario con l'indicazione dell'Ordine territoriale viciniore nel quale si intende confluire.

Art. 8 • Organi dell'Ordine territoriale

1. *Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti.*

Art. 8 • Commento

La novità apportata dal Nuovo Ordinamento è rappresentata dalla esplicita previsione, fra gli organi dell'Ordine, del Collegio dei Revisori, la cui disciplina si dispiega poi nel successivo art. 24. Sono, dunque, Organi dell'Ordine territoriale:

- 1 Il Consiglio;
- 2 Il Presidente;
- 3 Il Collegio dei Revisori;
- 4 L'Assemblea degli iscritti.

Art. 9 • Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilità dei consiglieri

1. *Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti, tra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A Commercialisti un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti.*

2. *Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine è determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, nel modo che segue:*

- a) *sette membri, se gli iscritti non superano il numero di duecento;*
- b) *nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento;*
- c) *undici membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di millecinquecento;*
- d) *quindici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento.*

3. *Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui al comma 2, ed al riparto di cui al comma 1, provvede il presidente all'atto della convocazione dell'Assemblea elettorale.*

4. *L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo.*

5. *L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo.*

6. *Le elezioni dei Consigli dell'Ordine si tengono tutte nella stessa data e si svolgono in due giornate consecutive.*

7. *L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dell'Ordine.*

8. *Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in carica quattro anni.*

9. *I consiglieri dell'Ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.*

Art. 9 • Commento

Come nel vecchio ordinamento anche nel nuovo è previsto che il numero dei membri dei Consigli degli Ordini locali sia proporzionale al numero degli iscritti all'Albo ma, alla luce delle due Sezioni in cui si articolerà lo stesso, dovrà essere garantita nel Consiglio dell'Ordine la rappresentatività degli iscritti di entrambe.

Pertanto, il Consiglio risulta composto da membri eletti tra le due sezioni, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero di iscritti nelle stesse, assicurando, comunque, che agli iscritti nella Sez. A spetti un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti il Consiglio.

Nel nuovo ordinamento il numero dei consiglieri è stato previsto pari a:

- 7 se l'Ordine ha fino a 200 iscritti (prima erano 5 per 50 iscritti);
- 9 se l'Ordine ha da 201 a 500 iscritti (prima erano 7 da 51 a 100 iscritti);
- 11 se l'Ordine ha da 501 a 1.500 iscritti (prima erano 9 da 101 a 300 iscritti);
- 15 se l'Ordine ha più di 1.500 iscritti (prima erano 11 da 301 a 500 iscritti e, infine 15 per un numero superiore ai 1.500 iscritti).

Come in precedenza per poter essere eletti consiglieri di un ordine locale necessitano 5 anni di iscrizione all'albo.

Mentre in precedenza le elezioni degli ordini locali venivano indette alla naturale scadenza delle cariche, con il nuovo ordinamento, le elezioni avranno svolgimento per tutti gli ordini di Italia nel medesimo giorno. Sarà il Consiglio Nazionale a fissare la data delle elezioni nell'arco degli ultimi 60 giorni di mandato dei consigli degli ordini.

I Consigli durano in carica 4 anni, mentre, in precedenza la durata era di 3 anni.

Mentre il vecchio ordinamento prevedeva (art. 7) la rieleggibilità tout court dei componenti i Consigli, l'attuale norma consente invece che

Consiglieri e Presidente possano essere eletti solo per un numero massimo di due mandati consecutivi.

Art. 10 • Cariche del Consiglio

1. *Fatta salva la carica del presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui all'articolo 21, ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.*
2. *Il vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.*
3. *Può essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.*
4. *Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.*
5. *Ove manchi o sia impedito il segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere più giovane per età.*

Art. 10 • Commento

Mentre nel precedente ordinamento il Presidente veniva eletto dal consiglio, il nuovo prevede ora la figura del candidato Presidente che viene nominato direttamente dagli elettori (cfr. art. 21), alla stregua di quanto avviene nelle elezioni amministrative.

Il Presidente non può che essere un iscritto nella Sez. A.

Le cariche all'interno del Consiglio sono: un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere tutti nominati dal Consiglio tra i propri componenti.

Le funzioni di Presidente o di Vicepresidente, in caso di impedimento, vengono svolte dal componente il Consiglio più anziano per iscrizione all'Albo, mentre in caso di impedimento del Segretario, le funzioni di questi sono svolte dal Consigliere più giovane.

Art. 11 • Attribuzioni del presidente

1. *Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare.*

2. *Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.*

Art. 11 • Commento

Senza nulla innovare rispetto al previgente testo, è previsto che il Presidente abbia la rappresentanza dell'Ordine, presieda il Consiglio ed eserciti le altre attribuzioni a lui conferite nel decreto legislativo in commento e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare.

In casi di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari, salvo poi ottenere una ratifica dal Consiglio.

Art. 12 • Attribuzioni del Consiglio

1. *Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:*

a) *rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);*

b) *vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;*

c) *cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;*

d) *cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;*

e) *cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;*

f) *vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;*

g) *delibera i provvedimenti disciplinari;*

h) *interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;*

i) *formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;*

l) *provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;*

- m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;*
- n) delibera la convocazione dell'Assemblea;*
- o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;*
- p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;*
- q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;*
- r) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.*

Art. 12 • Commento

Anche per quanto concerne le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine non sono da registrarsi sostanziali novità, eccezion fatta per la tenuta del registro dei tirocinanti/letteras d), quella annuale dei requisiti di legge in capo agli iscritti (lettera e) nonché la promozione ed organizzazione delle iniziative tendenti alla *Formazione professionale continua ed obbligatoria* (lettera r).

Inoltre, il Consiglio, stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari. Nella formulazione del precedente Ordinamento era stato previsto che la tassa di iscrizione fosse stabilita dal Consiglio tenendo però conto del principio della sostenibilità rispetto ai costi: tale importo, cioè, doveva essere fissato entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine. Una limitazione di tal fatta non è più rinvenibile nell'attuale testo: pertanto, la tassa, in linea teorica, potrebbe essere fissata dal Consiglio anche ad *libidum*.

Art. 13 • Riunioni consiliari

1. *Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta al mese. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i dieci giorni successivi.*

2. *Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.*

3. *Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.*

4. *Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.*

Art. 13 • Commento

Nel presente Ordinamento viene aumentata la frequenza delle riunioni del consiglio. Infatti, mentre in precedenza era richiesta una convocazione almeno ogni due mesi, ora viene richiesta che venga svolta almeno una riunione al mese.

Trattasi naturalmente di previsione di *minima*. Il Consiglio dell'Ordine di Milano, ad esempio, già ora si riunisce con cadenza quindicinale.

Non si registrano differenze rispetto al passato per quanto riguarda il quorum costitutivo (maggioranza dei componenti), mentre si segnala che quello deliberativo è fissato nella maggioranza assoluta dei *voti espressi* contrapposta alla precedente formulazione che faceva riferimento ai *votanti* (si dovrebbe intendere che ora l'astensione non assume alcuna rilevanza ai fini del computo della maggioranza)

Art. 14 • Decadenza dalla carica di consigliere

1. *Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.*

Art. 14. • Commento

Così come anche previsto dal previgente Ordinamento, il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

Art. 15 • Delegazione dell'Ordine presso il tribunale

1. *Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia può nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione.*

2. *Alla nomina della delegazione si provvede con gli stessi criteri di proporzionalità e rappresentatività che si applicano per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.*

Art. 15 • Commento

Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di Provincia può nominare, nei circondari in cui non esista l'Ordine, una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenti il Consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria ed amministrativa.

A tale nomina si provvede con i medesimi criteri di proporzionalità (liste) e rappresentatività (Sez. A e Sez B) che si applicano per l'elezione dell'Ordine di cui all'art. 21 (nonché agli artt. 63 e segg.).

Art. 16 • Sostituzione dei componenti del Consiglio

1. *Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste.*

2. *I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.*

3. *Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. Il presidente deve di diritto, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.*

4. *In caso di impedimento del presidente, tale attribuzione è esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario l'Ordine è istituito.*

Art. 16 • Commento

Innovando le previgenti disposizioni che prevedevano, in caso di sostituzione di consiglieri, che il consigliere subentrante venisse nominato con elezioni suppletive da indirsi a cura del Presidente entro l'anno successivo all'evento, ora vige il criterio del subentro automatico come consigliere del primo dei non eletti appartenente alla stessa lista del Consigliere cessato (i primi consiglieri non eletti costituiscono, quindi, una sorta di “Consiglieri Supplenti”).

Il Consiglio decade, con conseguente necessità di nuove elezioni, qualora il numero delle vacanze superi la metà dei componenti dello stesso e altresì qualora decada, per qualunque ragione, il Presidente.

Art. 17 • Scioglimento del Consiglio

1. *Il Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi.*

2. *In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria.*

3. *Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.*

Art. 17 • Commento

Non si segnalano innovazioni e pertanto il Consiglio decade nel caso in cui si verifichi la mancata integrazione dei componenti cessati, l'impossibilità di funzionamento ovvero altri gravi motivi.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni siano affidate ad un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.

Art. 18 • Assemblea

1. *L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.*

2. *L'avviso, almeno venti giorni prima, è spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica a firma digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine per la durata del predetto termine.*

3. *Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, può tener luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse. Salvo il disposto dell'articolo 21. l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.*

4. *Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti.*

5. *Constatata la validità dell'Assemblea, qualora un quinto degli iscritti ne faccia domanda, il presidente ed il segretario sono nominati dall'Assemblea.*

Art. 18 • Commento

L'assemblea deve essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata (in precedenza il termine era di 15 giorni), con tutti mezzi a disposizione che consentano di avere riscontro dell'avvenuta ricezione: raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica a firma digitale.

Se il numero degli iscritti all'Ordine è superiore a 500 l'avviso di convocazione può essere pubblicato anche su un quotidiano locale in due giorni lavorativi di settimane differenti: vigente il vecchio ordinamento, era invece necessario che la pubblicazione fosse fatta per due volte consecutive.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita se interviene almeno la metà degli iscritti mentre in seconda convocazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. L'assemblea delibera con la maggioranza degli intervenuti.

Normalmente il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea sono il Presidente ed il Segretario dell'Ordine. Tuttavia, una volta constatata la validità costitutiva dell'Assemblea, è possibile che il Presidente ed il Segretario siano nominati dall'Assemblea stessa nel momento in cui un quinto degli iscritti ne faccia richiesta.

Art. 19 • Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti

1. *L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno.*

2. *L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di aprile di ogni anno.*

Art. 19 • Commento

Gli Ordini professionali, quali *enti pubblici non economici a carattere associativo* (art. 6, co. 3, dell'attuale Ordinamento), sono tenuti alla osservanza delle regole previste in materia di contabilità pubblica, con obbligo di approvazione sia del Conto Preventivo sia del Conto Consuntivo. Pertanto, è ora prevista la convocazione di due Assemblee, ossia:

- entro il mese di novembre dell'anno precedente: l'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori;
- entro il mese di aprile dell'anno successivo: l'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori.

Art. 20 • Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine

1. *Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine il presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine.*

2. *Gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell'Assemblea elettorale ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.*

3. *L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché il numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni*

A Commercialisti e B Esperti contabili dell'Albo, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 20 • Commento

Si segnala che, novità assoluta, le assemblee elettive verranno convocate su tutto il territorio Nazionale nella stessa data quale fissata dal Consiglio Nazionale.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata a cura del Presidente dell'Ordine locale almeno trenta giorni prima della data di cui sopra.

Non devono essere convocati per la partecipazione all'assemblea elettiva e conseguentemente non godono dell'elettorato attivo e passivo i sospesi e gli iscritti nell'elenco dei non esercenti.

Elemento essenziale della convocazione, oltre a quelli consueti, è la precisazione del numero dei seggi spettanti ai candidati da eleggersi nelle rispettive sezioni "A" e "B".

Art. 21 • Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori

1. *L'Assemblea si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal presidente e dal segretario.*

2. *L'Assemblea è valida se interviene almeno un decimo degli aventi diritto.*

3. *In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei votanti, l'Assemblea viene riconvocata entro i trenta giorni successivi. L'eventuale ulteriore mancanza di partecipanti alla votazione comporta la nomina di un commissario da parte del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale.*

4. *L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 20, e che hanno e almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo.*

5. *La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1. Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.*

6. *È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.*

7. È consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista.
8. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente.
9. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente.
10. Non è ammesso il voto per delega; i Consigli dell'Ordine possono stabilire che il voto sia espresso per corrispondenza, adottando le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalità del voto.
11. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti.
12. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.
13. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti.
14. È consentita l'istituzione di più seggi elettorali, come disciplinata dal regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lett. p). In tal caso, i risultati di ciascun seggio vengono trasmessi per la definizione del risultato complessivo al seggio elettorale presieduto dal presidente.
15. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.

Art. 21 • Commento

Le novità più importanti in merito all'elezione dei componenti del Consiglio sono dettate dal comma 5 e segg. dell'articolo in commento. Infatti, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al

numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni degli iscritti, alla data di convocazione dell'assemblea elettorale, nelle due sezioni di cui è composto l'Albo, ferma restando la previsione che agli iscritti nella Sezione "A" spetta un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti il Consiglio.

Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.

È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.

All'elettore è permesso esprimere il voto per i candidati di una sola lista, secondo le seguenti modalità:

- a. Voto espresso per la lista, senza esprimere alcuna preferenza: in tal caso la preferenza viene assegnata ai candidati secondo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei consiglieri da eleggere, escluso il Presidente;
- b. Voto espresso con l'indicazione di preferenze tra i candidati indicati in lista (non possono essere aggiunti nominativi) in numero non superiore a quello massimo dei componenti da eleggere, escluse sempre il Presidente: in tal caso le preferenze verranno assegnate solamente ai candidati espressamente indicati.

Come in passato non è ammesso il voto per delega; i singoli Consigli locali potranno valutare l'opportunità di consentire il voto per corrispondenza, fissandone i termini e le condizioni per garantire la segretezza e la personalità del voto.

Tale ultima modalità sostanzialmente ricalca il previgente meccanismo del "voto a mani del Segretario".

Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti.

Si potrà perciò verificare il caso che i candidati dichiarati eletti nella seconda lista abbiano ottenuto un numero di voti inferiore a quello di alcuni candidati della prima lista risultati non eletti in quanto esuberanti i quattro quinti disponibili per la medesima lista. Di fatto tale meccanismo si propone di perseguire la tutela delle minoranze.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle votazioni negli Ordini con un elevato numero di iscritti è consentita l'istituzione di più seggi elettorali.

Tutte le condizioni per la regolamentazione delle modalità di voto devono obbligatoriamente essere espresse nell'avviso di convocazione dell'assemblea elettiva. Le operazioni di scrutinio dovranno immediatamente seguire la chiusura delle operazioni di voto.

Art. 22 • Reclami contro i risultati delle elezioni

1. *Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione.*

Art. 22 • Commento

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni (in precedenza dieci) successivi alla proclamazione.

Art. 23 • Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti

1. *Il presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla.*

Art. 23 • Commento

Il presidente dovrà convocare l'Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla.

Se, nel previgente ordinamento, era già previsto che su richiesta di almeno 1/5 degli iscritti (ora basta 1/10 degli iscritti) potesse essere convocata l'Assemblea, non era invece previsto che parte dei Consiglieri potessero avanzare una tale richiesta.

Art. 24 • Collegio dei revisori

1. *Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel registro dei revisori contabili. Il collegio*

dei revisori è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

2. Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.

3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

4. L'assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti può eleggere, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio.

5. Il collegio dei revisori o il revisore unico non partecipano ai lavori del Consiglio dell'Ordine.

Art. 24 • Commento

L'articolo in commento disciplina la formazione e l'attività del Collegio dei Revisori che in passato non era previsto nella legge Ordinamentale dei Dottori Commercialisti ma solo in quella dei Ragionieri.

Sulla falsariga di quanto previsto per le società di capitali, il Collegio dei Revisori dei conti é composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel registro dei revisori contabili. Il Collegio dei Revisori é eletto dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio. Il mandato dei Revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

L'assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti può eleggere, in alternativa al Collegio dei Revisori, un *Revisore Unico* effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio.

Inspiegabilmente, il Collegio dei Revisori o il Revisore unico “non partecipano ai lavori del Consiglio dell'Ordine” (co. 5 dell'articolo in esame). Non è chiaro quale siano le effettive implicazioni di tale disposto, ossia:

- se il Collegio dei Revisori non possa in alcun modo presenziare ai lavori del Consiglio dell'Ordine (e, quindi, la sua presenza in Consiglio possa essere causa di invalidità della riunione e delle eventuali deliberazioni assunte dal Consiglio medesimo);
- oppure, se, benché non titolare di un diritto/dovere specifico a presenziare (“non partecipa”), il Collegio dei Revisori possa comunque, se invitato dal Consiglio, presenziare senza pregiudicare la validità del Consiglio stesso.

CAPO III • IL CONSIGLIO NAZIONALE (artt. 25 - 33)

Art. 25 • Composizione ed elezione del Consiglio nazionale

1. *Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è costituito presso il Ministero della giustizia.*

2. *Esso è composto di ventuno membri eletti fra gli iscritti nell'Albo, di cui almeno undici fra gli iscritti nell'Albo nella Sezione A Commercialisti, garantendo la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo.*

3. *L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo, ai sensi del precedente articolo 20, ed hanno un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo.*

4. *L'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.*

5. *L'elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini che lo esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno ed almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. La data viene indicata, sentito il Consiglio nazionale, dal Ministro della giustizia. È consentito esprimere il voto per una sola lista.*

6. *La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione.*

7. *È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.*

8. *Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Ministero della giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla procedura elettorale.*

9. *Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, ed un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre.*

10. *Sono eletti, oltre al presidente, i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 9.*

11. *Ogni presidente comunica il voto del proprio Consiglio ad una commissione, nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti nell'Albo, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti.*

12. *I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.*

13. *I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.*

14. *Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.*

Art. 25 • Commento

L'articolo che nel prosieguo ci si propone di esaminare e commentare modifica radicalmente quelle che erano le disposizioni del previgente art. 22 del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 introducendo, così come previsto dal Capo II per gli ordini territoriali, previsioni e regole del tutto nuove e mutate, sostanzialmente, dalla disciplina elettorale che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere nel corso delle consultazioni amministrative e politiche.

Ad un primo approccio, quindi, i nuovi meccanismi previsti per la nomina del consiglio nazionale risultano di più difficile comprensione rispetto a quelli previsti dalla vecchia normativa; tuttavia bisogna tenere nel debito conto la più complessa struttura dell'Ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili quale riformato dal Decreto Legislativo del giugno 2005 articolata, come già precedentemente illustrato, in due distinte sezioni facenti riferimento a differenti professionalità e competenze.

Di seguito vengono evidenziate le similitudini e le differenze più importanti tra nuovo e vecchio ordinamento.

Il numero dei componenti passa da 11 membri a 21 membri, di cui almeno 11 fra gli iscritti nell'albo della sezione A: è intuitivo come tale ampliamento sia funzionale a consentire la massima rappresentanza degli Ordini territoriali che, a mente dell'art. 7, dovranno essere costituiti quantomeno in ogni capoluogo di provincia.

Il principio generale di garanzia della proporzionalità fra iscritti alle sezioni A e B è temperato dal fatto che, in ogni caso, almeno 11 dei 21 eletti siano indicati fra gli appartenenti alla sezione A: tale statuizione risponde, intuitivamente, alla opportunità di garantire che le politiche di indirizzo del Consiglio Nazionale siano governate da coloro che per titolo accademico ovvero storia professionale rappresentano il fulcro dell'Albo riformato.

Resta di dieci il numero minimo di anni di iscrizione per poter essere eletto membro del consiglio nazionale. Sono previsti i contestuali requisiti della iscrizione nella sezione A e dell'aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un ordine territoriale ovvero di consigliere nazionale per essere eletto presidente del consiglio nazionale.

L'elettorato attivo spetta, come già precedentemente, ai Consigli degli Ordini territoriali e verrà esercitato presso la sede degli stessi almeno trenta giorni prima della data di scadenza del Consiglio nazionale quale indicata dal Ministro della Giustizia.

Ricalcando le norme già previste per le elezioni dei Consigli locali, le candidature saranno formate su base di liste contraddistinte da contrassegno o motto con l'indicazione del candidato Presidente; tali liste dovranno essere formate da un numero di candidati pari a 21 (il numero dei consiglieri eleggibili) aumentato di 5 supplenti. Ciascuna lista, in ossequio ad un generale principio di rappresentatività, dovrà essere composta da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti almeno a 18 diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia entro un termine antecedente di almeno 60 giorni quello della data fissata per le elezioni.

A ciascun consiglio locale spetta:

- 1 voto per ogni 100 iscritti, o frazione di 100, fino a 200 iscritti;
- 1 voto per ogni 200 iscritti, o frazione di 200, fino a 600 iscritti;
- 1 voto per ogni 300 iscritti, o frazione di 300, da 600 iscritti ed oltre.

In precedenza ai consigli locali spettavano:

- 1 voto per ogni 50 iscritti, o frazione di 50, fino a 200 iscritti;
- 1 voto per ogni 100 iscritti in più o frazione di 100.

Questo criterio di votazione, in proporzione, porta a sovra pesare la rappresentanza degli Ordini minori a scapito di quelli di grandi dimensioni.

Passano da tre a quattro gli anni di durata della carica nel consiglio nazionale, similmente a quanto avviene con i Consigli locali; i Consiglieri Nazionali sono rieleggibili per una sola volta consecutiva mentre, vigente il vecchio ordinamento, non venivano posti limiti in merito alla rieleggibilità del candidato.

Art. 26 • Cariche

1. *Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere.*

2. *Il Consiglio nazionale al suo interno può eleggere un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui al comma 1, da altri tre consiglieri.*

3. *Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione.*

4. *In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.*

Art.26 • Commento

Nel previgente ordinamento il consiglio nazionale eleggeva al suo interno, dopo l'insediamento, il presidente, vicepresidente e segretario.

Stante, che con la nuova disciplina, il candidato presidente è espressione della lista più votata direttamente dagli ordini territoriali, al consiglio è devoluta la designazione del vice presidente, segretario e tesoriere. Quest'ultima funzione, per altro, nel vecchio ordinamento non era prevista.

Può, altresì, essere nominato un Comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche sopra richiamate, da altri tre Consiglieri.

Art. 27 • Incompatibilità - Sostituzione dei componenti

1. *Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale, nonché rivestire contemporaneamente cariche negli organi direttivi della cassa di previdenza.*

2. *Coloro che rivestono più cariche incompatibili sono tenuti ad optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende rinunciata la carica assunta in precedenza.*

3. *Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l'ordine di lista.*

4. *I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.*

5. *Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. In caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 25.*

Art. 27 • Commento

In tema di incompatibilità l'articolo 27 sostanzialmente non si discosta dal previgente art. 24: viene sancita l'incompatibilità con le cariche eventualmente assunte nei Consigli territoriali e negli organi direttivi della cassa di previdenza (elemento, questo, di novità rispetto al passato); l'esistenza di cause di incompatibilità impone una opzione da esercitarsi entro trenta giorni dal momento in cui detta incompatibilità si verifica. Il mancato esercizio dell'opzione fa presupporre la rinuncia alla carica assunta in precedenza. Il terzo comma dell'articolo, viceversa, enuncia un principio sostanzialmente nuovo: il venir meno del Presidente per cause di decadenza, dimissioni o morte comporta (come anche del resto per i Consigli locali) lo scioglimento di diritto del Consiglio nazionale.

Alla sostituzione degli altri membri si provvede con la nomina dei candidati supplenti - espressione delle medesima lista cui apparteneva il sostituito - che restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio, fermo restando che un numero di vacanze contestuali superiore alla metà dei Consiglieri comporta decadenza automatica del Consiglio nazionale.

Art. 28 • Scioglimento del Consiglio

1. *Il Ministro della giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge.*

2. *In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.*

Art. 28 • Commento

Si deve osservare come nel precedente testo ordinamentale non fosse prevista la facoltà del Ministro della Giustizia di disporre con decreto lo scioglimento del Consiglio Nazionale a seguito del compimento di gravi e ripetuti atti di violazione della legge.

Certamente per non alterare la cadenza delle tornate elettorali è previsto che il Consiglio neo eletto resti in carica, anziché per il normale quadriennio, fino alla data di scadenza del mandato del Consiglio che è risultato sciolto a seguito di provvedimento ministeriale.

Art. 29 • Attribuzioni

1. *Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:*

- a) *rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;*
- b) *formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;*
- c) *adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;*
- d) *coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;*
- e) *vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;*
- f) *formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;*
- g) *designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;*
- h) *determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;*
- i) *decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;*
- l) *formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;*

- m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;*
- n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;*
- o) determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;*
- p) esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge;*
- q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26.*

Art. 29 • Commento

Le attribuzioni del Consiglio Nazionale possono dirsi decisamente innovative rispetto al precedente ordinamento e rappresentano quindi un doveroso aggiornamento rispetto ad un testo normativo vecchio di 50 anni.

Nello specifico si segnala l'assoluta novità di alcune specifiche funzioni quali:

lettera a)

viene valorizzata la funzione di rappresentanza istituzionale della categoria con attribuzione di competenza esclusiva a livello nazionale di rappresentanza della categoria, ciò a motivo dell'accresciuta interazione del dialogo fra politica, amministrazioni e professionisti;

lettera c)

viene posto l'accento sull'attività di adozione ed aggiornamento del codice deontologico (è quindi facilmente ipotizzabile che nel prossimo futuro si abbia a rivedere gli attuali regolamenti di deontologia professionale al fine di renderli maggiormente aderenti alle necessità della nostra professione ed alla evoluzione del sentire sociale nonché per un necessario coordinamento con il codice deontologico dei ragionieri);

lettera m)

trova spazio, nel nuovo ordinamento, la funzione del resto già sin qui esercitata dal Consiglio Nazionale di coordinamento e sorveglianza delle iniziative di formazione professionale predisposte dagli Ordini territoriali;

lettera n)

di particolare rilievo appare il disposto che attribuisce al Consiglio una funzione propositiva in contraddittorio con il Ministro competente

relativamente alla tariffa professionale; nello specifico si è ritenuto di modificare il procedimento di adozione delle tariffe medesime spostando il potere deliberativo sulla materia dal Consiglio dei Ministri al Ministro della Giustizia, così come già previsto per la tariffa forense che ha già ottenuto il superamento della pregiudiziale comunitaria;

lettera o)

viene meglio precisata, e conseguentemente rafforzata, l'autonomia del Consiglio Nazionale, in particolare nella cura dei rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;

lettera p)

pone l'accento sulla definizione delle potestà regolamentari dello stesso Consiglio nelle materie elettorali, di organizzazione, tenuta degli Albi, svolgimento del tirocinio professionale, verifica e vigilanza dei requisiti di iscrivibilità e attestazione delle qualificazioni professionali dei singoli iscritti;

lettera q)

viene prevista la competenza dell'organo collegiale ad individuare le attribuzioni che dovranno essere demandate al Comitato esecutivo, qualora istituito.

Art. 30 • Riunioni consiliari

1. *Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri.*

2. *Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.*

3. *Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.*

4. *In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.*

5. *Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere più giovane per iscrizione nell'Albo.*

6. *Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.*

Art. 30 • Commento

Il testo dell'articolo in commento si presenta sostanzialmente invariato rispetto alla precedente formulazione dell'art. 26.

Vengono meglio precisate le modalità di convocazione su richiesta della minoranza (non più un numero fisso di almeno cinque consiglieri ma più di un terzo dei membri del Consiglio); la convocazione dovrà comunque dovrà essere effettuata entro 15 giorni.

Il comma 5 prevede che in assenza del Segretario che ne faccia le veci il Consigliere più giovane per iscrizione all'Albo.

Art. 31 • Notificazione delle decisioni

1. *Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale l'interessato appartiene, nonché al Consiglio dell'Ordine e al Ministero della giustizia.*

Art. 31 • Commento

Il testo dell'articolo non presenta contenuti innovativi rispetto al previgente art. 27 e prevede che la notifica delle decisioni del Consiglio nazionale debba essere effettuata entro 30 giorni agli interessati ed al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio locale al quale appartiene l'interessato, nonché al Consiglio dell'Ordine medesimo ed al ministero della Giustizia.

Art. 32 • Reclami

1. *Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.*

2. *Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio.*

3. *L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme previste nel presente articolo.*

Art. 32 • Commento

Anche relativamente all'articolo in commento può affermarsi che, in linea di massima, non siano da rilevare contenuti di novità rispetto all'art. 28 del vecchio testo di Ordinamento con la sola esclusione delle decisioni in tema di provvedimenti disciplinari che sono ora regolamentati in altra parte dell'ordinamento (artt. 49 e seguenti).

Le impugnazioni debbono avvenire avanti al Tribunale che provvede in camera di consiglio.

Peraltro bisogna sottolineare come il successivo art. 49 (inserito nel Capo V, espressamente dedicato alla regolamentazione del procedimento disciplinare) preveda che il procedimento venga regolato, oltre che dalle norme contenute nello stesso Capo V, da quelle adottate dal Consiglio Nazionale con proprio regolamento, così come previsto dall'art. 29, comma 1, lettera c). Resta inoltre fermo che, ove non espressamente diversamente disciplinato, si applichino - in quanto compatibili - le norme del Codice di Procedura Civile.

Art. 33 • Il collegio dei revisori

1. *Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei revisori è incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini o di componente degli Organi direttivi della Cassa di previdenza.*

2. *I revisori dei conti sono eletti dai presidenti degli ordini territoriali riuniti in assemblea.*

3. *Alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 2 provvede il presidente del Consiglio nazionale.*

4. *Sono o eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.*

5. *Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.*

6. *Il collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio nazionale.*

Art. 33 • Commento

Il contenuto del presente articolo appare di assoluta novità, non essendo prevista, nel vecchio ordinamento, la funzione propria del Collegio dei Revisori (tanto a livello di ordini territoriali quanto a livello di Consiglio Nazionale).

Le funzioni del Collegio dei Revisori sono chiaramente intelligibili dalla lettura del comma 5: essi vigilano sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio Nazionale e controllano la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

Rivestono, in sostanza, funzioni assimilabili a quelle svolte dal Collegio Sindacale (ovvero dal Revisore dei conti e dal Collegio Sindacale) nelle società commerciali.

Non pare condivisibile, alla luce delle funzioni svolte e delle similitudini sopra richiamate, la previsione del comma 6 che esclude tale organo dalla partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale anche se resta da chiarire se una eventuale partecipazione passiva ai lavori, anche solo al fine di consentire una adeguata informativa ai Revisori, sarebbe tale da rendere nulle le deliberazioni consiliari (cfr.: commento all'art. 24).

Sarebbe auspicabile che così non fosse, tenuto conto che le previsioni civilistiche in materia di Collegio Sindacale addirittura prevedono l'obbligatorietà della partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Consiglio di Amministrazione arrivando addirittura a prevedere la decadenza dei sindaci che, senza giustificati motivi, si rendono responsabili di reiterate assenze.

I Revisori (tre effettivi e due supplenti) durano in carica un quadriennio e devono essere iscritti alla sezione A dell'Albo nonché nel registro dei Revisori Contabili.

Anche a carico dei Revisori è prevista l'incompatibilità con cariche elettive a livello di ordini territoriali ovvero della Cassa di Previdenza.

La loro elezione promana da una assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali appositamente convocati dal Presidente del Consiglio Nazionale.

I tre candidati più votati assumono la qualifica di membri effettivi, i successivi due rivestono quella di membro supplente; assume la carica di Presidente il candidato che ha fatto registrare il numero più alto di voti.

CAPO IV • GLI ALBI, LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI, I TITOLI PROFESSIONALI (artt. 34 - 48)

Sezione I Albi ed Elenchi

Art. 34 • Albo ed elenco dei non esercenti

1. *Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo.*
2. *Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell'archivio storico dell'Albo e dell'elenco.*
3. *L'Albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della corte di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonché agli altri Consigli dell'Ordine.*
4. *La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al comma 3 avviene, con cadenza semestrale, a mezzo del portale informatico del Consiglio nazionale medesimo, per via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche regolamentari.*
5. *L'Albo è diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente:*
 - a) *Sezione A Commercialisti;*
 - b) *Sezione B Esperti contabili.*
6. *Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili.*
7. *L'Albo è compilato per ordine di anzianità dell'iscrizione e può portare un indice per ordine alfabetico.*
8. *Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6.*

Art. 34 • Commento

La sostanza del contenuto dell'articolo non evidenzia significativi elementi di novità rispetto al passato; segno dei tempi è la previsione del 4 comma che individua lo strumento tecnico della comunicazione semestrale al Consiglio Nazionale nell'invio telematico a mezzo del portale informatico del Consiglio Nazionale.

Come ormai ben noto l'Albo si articola in due distinte sezioni:

- sezione A) Commercialisti;
- sezione B) Esperti contabili.

Sostanzialmente non variano i dati identificativi dei singoli iscritti a cui, semmai, rispetto al passato si aggiungono: il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta (precedentemente era prevista l'indicazione del solo titolo di abilitazione e relativa data di conseguimento) e l'indicazione dell'Ordine o Collegio di provenienza.

Più estetica che di sostanza è la novità introdotta con il comma 7: l'albo dovrà essere compilato per ordine di anzianità di iscrizione con eventualmente un indice per ordine alfabetico.

Coloro che, a mente dell'art. 4, si trovano in condizioni di incompatibilità e quindi non possono esercitare la professione potranno, a loro richiesta, essere iscritti in un separato elenco che, peraltro, dovrà contenere i medesimi elementi identificativi previsti dal comma 6.

Art. 35 • Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità

1. *Non si può essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.*

2. *La data di iscrizione in ciascuna sezione dell'Albo stabilisce la relativa anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'Albo nella medesima Sezione hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione. Coloro che, avendone maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una Sezione ed alla iscrizione in un'altra Sezione, o elenco speciale di altra Sezione, hanno l'anzianità derivante da quest'ultima iscrizione.*

Art. 35 • Commento

Anche il contenuto dell'articolo in commento deve considerarsi sostanzialmente invariato rispetto al previgente testo di ordinamento; in

relazione al computo della anzianità di iscrizione viene introdotta la precisazione che in caso di cancellazione da una Sezione o dall'elenco speciale con contestuale iscrizione ad altra sezione l'anzianità viene computata a far tempo quest'ultima iscrizione.

Nel caso, viceversa, di cancellazione e successiva nuova iscrizione, verrà dedotta la durata della interruzione.

Chiaramente non è consentita la simultanea iscrizione ad entrambe le sezioni dell'albo unificato.

Art. 36 • Requisiti per la iscrizione nell'Albo

1. Per l'iscrizione nell'Albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- c) essere di condotta irreprensibile;
- d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo.

3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario:

- a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto.

4. Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è altresì necessario:

- a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28);
- b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative.

Art. 36 • Commento

Il comma 1 richiama i requisiti generali per l'iscrizione all'Albo:

1. cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell'Unione Europea o di altro Stato estero a condizione di reciprocità;
2. godimento del pieno esercizio dei diritti civili;
3. condotta irreprensibile;
4. residenza o domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione o il trasferimento.

Il comma 3 individua i requisiti per l'iscrizione nella Sezione A (dottori commercialisti).

Sarà indispensabile avere conseguito una laurea magistrale (3 anni+2) nelle classi 64/S (scienza dell'economia), 84/S (scienze economico aziendali) ovvero lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente (lauree quadriennali); avere, successivamente, superato l'esame di stato di abilitazione secondo le norme vigenti all'epoca in cui tale esame è stato sostenuto.

Il comma 4, a sua volta, disciplina i requisiti per l'iscrizione nella sezione B (Esperti contabili).

Viene richiesto il conseguimento di laurea triennale nelle classi 17 (scienza dell'economia e della gestione aziendale) o 28 (scienze economiche); avere quindi conseguito l'abilitazione professionale con esame di stato secondo le norme ad esso relative.

Art. 37 • Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti

1. *La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale è presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo.*

2. *Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.*

3. *Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda.*

4. *La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono*

presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

6. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel comma 3, l'interessato può, entro e non oltre i successivi trenta giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.

Art. 37 • Commento

Non si ravvisano elementi di particolare novità nel testo dell'articolo in commento; fermo restando che la domanda è presentata al Consiglio dell'ordine territorialmente competente per il circondario ove il richiedente ha residenza o domicilio professionale e che la stessa non può essere rigettata per motivi di incompatibilità senza aver sentito il richiedente, viene precisato che il Consiglio ha un termine tassativo di due mesi dalla presentazione della domanda per assumere le proprie deliberazioni (precedentemente il termine era fissato in tre mesi).

I commi 4, 5 e 6 richiamano integralmente le disposizioni già previste nel vecchio Ordinamento (soggetti ai quali la deliberazione deve essere notificata, titolari della potestà di ricorrere avverso il contenuto della stessa, ricorso al Consiglio Nazionale in caso di inottemperanza ai termini di cui al comma 3 da parte del Consiglio territorialmente competente).

Art. 38 • Trasferimento

1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale.

2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.

3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.

4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37. art=39;

Art. 38 • Commento

La richiesta di trasferimento può (meglio sarebbe dire deve) essere avanzata dal professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale; in caso di positivo accoglimento viene, naturalmente, conservata l'anzianità maturata nell'Albo di provenienza.

Il trasferimento non può essere concesso in costanza di procedimenti penali o disciplinari in corso ovvero qualora l'iscritto risulti sospeso dall'esercizio della professione: ciò, evidentemente, al fine di non sottrarre il medesimo al proprio giudice naturale e di non favorire trasferimenti surrettizi.

Art. 39 • Titoli professionali

1. *Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di "dottore commercialista", agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili spetta il titolo professionale di "esperto contabile".*

2. *Il termine "commercialista" può essere utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto.*

Art. 39 • Commento

Il presente articolo non ha un corrispondente nel precedente ordinamento.

A regime i titoli professionali attribuibili agli iscritti all'Albo unico saranno esclusivamente quelli di: dottore commercialista (per gli iscritti alla Sezione A) e di esperto contabile (per gli iscritti alla Sezione B). L'uso abbreviato del titolo di "commercialista" potrà essere utilizzato solamente dagli iscritti alla Sezione A, con conseguente attribuzione di una forte protezione legale del titolo medesimo (cfr.: art. 3).

Peraltro la fase transitoria, che si prospetta di lunga durata, contempla la convivenza di soggetti provenienti dalle distinte categorie professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, entrambi confluiti nella sezione A; si rende quindi necessario prevedere che gli stessi utilizzino il titolo professionale in maniera estesa qualificandosi pertanto gli uni come "dottori commercialisti" e gli altri come "ragionieri commercialisti".

È questo il senso, a giudizio di chi scrive, del comma due dell'articolo in commento ove si invoca la completa indicazione del titolo professionale posseduto.

Sezione II Formazione ed accesso alla professione

Art. 40 • Abilitazione professionale

1. *L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale.*

2. *Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell'Ordine.*

3. *Il registro di cui al comma 2 è diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 45.*

4. *Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero della classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

5. *Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe delle lauree in scienze economiche.*

Art. 40 • Commento

L'articolo in esame presenta carattere di assoluta novità, regolamentando il tirocinio professionale che precedentemente era normato dalla legge 17 febbraio 1992 n. 206 e dal successivo regolamento adottato con D.M. 10 marzo 1995 n. 327.

L'accesso all'esame di Stato deve essere preceduto da un periodo di tirocinio di durata triennale svolto presso un professionista iscritto all'albo

da almeno cinque anni (si veda commento al successivo art. 42). Prodromica al compimento del tirocinio è l'iscrizione al registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale e tenuto a cura del Consiglio dell'ordine medesimo; il registro è naturalmente diviso in due sezioni (tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili) finalizzate alla iscrizione, previo esito favorevole dell'esame di stato, nelle relative sezioni dell'Albo.

Va da sé che i titoli necessari per l'iscrizione nel registro di cui sopra sono gli stessi previsti nel precedente art. 36, commi 3 lett. a) e 4 lett. a), in merito ai titoli accademici riconosciuti idonei: laurea magistrale (3 anni+2) nelle classi 64/S (scienza dell'economia), 84/S (scienze economico aziendali) ovvero lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente (lauree quadriennali) per i tirocinanti commercialisti e laurea triennale nelle classi 17 (scienza dell'economia e della gestione aziendale) o 28 (scienze economiche) per i tirocinanti esperti contabili.

Art. 41 • Valore delle classi di laurea

1. I decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, introducono modifiche alle classi di laurea e di laurea specialistica, definiscono la relativa corrispondenza con i titoli previsti dall'articolo 36, commi 3 e 4, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 41 • Commento

Si precisa che i decreti ministeriali che dovessero introdurre modifiche alle classi di laurea e di laurea specialistica, definiranno altresì la relativa corrispondenza con i titoli previsti dall'art. 36, commi 3 e 4, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

L'evidente logica della norma è quella di assicurare corrispondenza tra i nuovi titoli di studio che verranno introdotti in attuazione della riforma degli studi universitari e quelli previsti dalla attuale formulazione dell'art. 36 sopra illustrato.

Art. 42 • Tirocinio

1. *Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell'albo da almeno cinque anni.*

2. *Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.*

3. *Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresì determinate:*

a) *le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato membro dell'Unione europea, con il limite massimo di un semestre, unico ed ininterrotto, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile;*

b) *le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B.*

Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.

Art. 42 • Commento

Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto presso un professionista iscritto nell'albo da almeno cinque anni. La previsione contiene elementi di assoluta novità se raffrontati con il contenuto del D.M. 327/1995: in primo luogo la previsione in merito alla impossibilità di operare interruzioni non trova riscontro nella precedente normativa, laddove l'art. 6, secondo comma, consentiva un periodo di interruzione purché non superiore a diciotto mesi; secondariamente è stata introdotta una limitazione relativamente alla figura del “dominus” che deve aver maturato un periodo minimo di iscrizione nell'albo (appunto cinque anni). Ferma restando la necessità di conoscere i contenuti di un emanando decreto del Ministro competente, resta da capire come verrà regolato il caso di interruzione non dipendente

dalla volontà del tirocinante (es. cancellazione o sospensione dall'Albo, anche temporanea, del “dominus”).

Il regolamento che dovrà essere emanato disciplinerà, inoltre, le modalità di effettuazione del tirocinio in altro Stato membro dell'Unione Europea (per un periodo massimo di un semestre, unico ed ininterrotto) presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equipollenti a quelle di dottore commercialista o esperto contabile.

Ancora, è prevista l'esenzione, in tutto o in parte, per soggetti che abbiano effettuato il triennio di tirocinio necessario all'accesso alla sezione B e che vogliano quindi accedere alla sezione A: in ogni caso, in tale ipotesi, il tirocinante dovrà dimostrare di avere svolto almeno un anno di tirocinio presso un professionista iscritto alla sezione A medesima.

Vale la pena sottolineare come la normativa regolamentante il tirocinio professionale debba essere classificata in tempi brevi con opportune interpretazioni autentiche del Consiglio Nazionale, fermo restando la necessità di attendere l'emanazione del regolamento applicativo. Molti sono infatti i dubbi interpretativi che, allo stato, causano legittima apprensione da parte degli iscritti nel registro dei tirocinanti.

Art. 43 • Integrazione del tirocinio negli studi universitari

1. *Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte.*

2. *Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale.*

Art. 43 • Commento

Alternativamente al tirocinio svolto presso un iscritto all'Albo è prevista la possibilità di svolgimento del medesimo nel contesto del biennio richiesto per il conseguimento della laurea specialistica (verosimilmente tale possibilità interesserà prevalentemente gli aspiranti tirocinanti della sezione A); tale facoltà comporterà la necessità di normare i rapporti fra i Consigli territoriali e le università mediante appositi accordi nell'ambito di una Convenzione quadro tra il Ministero competente ed il Consiglio Nazionale.

Art. 44 • Svolgimento del tirocinio professionale

1. *Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative.*

2. *Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.*

3. *Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 42, comma 2*

Art. 44 • Commento

Viene indicato uno specifico obbligo di vigilanza, da parte del dominus, sull'attività svolta dal tirocinante con particolare riguardo all'apprendimento delle tecniche professionali ed alla acquisizione di esperienze applicative.

Spetta al Consiglio dell'Ordine la periodica verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio, verifica che si attua acquisendo resoconti del tirocinante ovvero a mezzo di colloqui con lo stesso.

L'art. in commento prevede la non applicabilità al tirocinante delle norme sul contratto di lavoro per i dipendenti degli studi professionali ma richiama espressamente l'art. 2041 del codice civile (azione generale di arricchimento): ne deriva la considerazione che l'attività svolta dal tirocinante, laddove la stessa consenta al dominus di ottenere un vantaggio economico, debba essere equamente retribuita.

Art. 45 • Esame di abilitazione

1. *Con ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle Sezioni A e B dell'Albo.*

2. *Salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, lettera b), coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo.*

3. *Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.*

Art. 45 • Commento

Sono indette due sessioni annuali di esame di abilitazione con ordinanza del ministro competente.

Gli esami si svolgono distintamente per l'accesso alle sezioni A e B dell'Albo. È data facoltà ai tirocinanti per l'accesso alla sezione A di partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla sezione B.

Art. 46 • Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo

1. *L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:*

a) *tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;*

b) *una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.*

2. *Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:*

a) *una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;*

b) *una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;*

c) *una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.*

3. *Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43.*

Art. 46 • Commento

L'articolo in esame, ed il successivo articolo 47 (relativamente alla sezione B), disciplinano lo svolgimento delle prove d'esame.

L'aspetto più rilevante da segnalare è l'introduzione di una terza prova scritta, di contenuto essenzialmente pratico costituita in forma di

esercitazione sulle materie oggetto della prima prova scritta ovvero dalle redazioni di atti relativi al contenzioso tributario.

Sintetizzando: la prima prova scritta verterà su materie tecnico/economiche (ragioneria, tecnica industriale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale), la seconda riguarderà il diritto in tutte le sue applicazioni nell'ambito professionale (diritto privato, commerciale, fallimentare, tributario, diritto del lavoro, diritto processuale civile).

Della terza prova scritta già si è fatto menzione.

La prova orale spazierà, oltre che sulle materie già oggetto di prove scritte, su altre quali: informatica, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale (anche questa è una assoluta novità rispetto alle materia che sino ad ora hanno formato oggetto di esame di Stato).

Il comma tre prevede l'esenzione dalla effettuazione della prima prova scritta per coloro che:

1. provengono dalla sezione B dell'Albo;
2. hanno conseguito un titolo di studio in forza di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione tra Ministero dell'Istruzione e Consiglio Nazionale.

Art. 47 • Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo

1. *L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:*

a) *tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;*

b) *una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.*

2. *Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:*

a) *una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;*

b) *una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;*

c) *una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.*

3. *Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43.*

Art. 47 • Commento

Anche l'accesso alla Sezione B è legato al superamento di un esame consistente in tre prove scritte ed una prova orale.

La prima prova scritta verterà su materie tecnico/economiche (contabilità generale, analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo di contabilità e bilanci); la seconda, oltre a materie di diritto, verterà su informatica, economica politica ed aziendale, principi di gestione finanziaria, matematica e statistica. La terza prova scritta, di contenuto essenzialmente pratico, sarà costituita in forma di esercitazione su materie oggetto della prima prova scritta.

La prova orale verterà su materie già oggetto delle prove scritte nonché su questioni teorico/pratiche inerenti l'attività svolta nel corso del tirocinio oltretutto, da ultimo, aspetti di legislazione e deontologia professionale. Il comma tre prevede l'esenzione dalla effettuazione della prima prova scritta per coloro che hanno conseguito un titolo di studio in forza di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione tra il Ministero dell'Istruzione ed il Consiglio Nazionale.

Art. 48 • Rapporti tra Ordine professionale ed università

1. *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale promuovono, anche con apposita convenzione e con l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra facoltà ed Ordini professionali.*

Art. 48 • Commento

Si fa rinvio ad una emananda convenzione ed alla istituzione di un osservatorio congiunto tra Ministero dell'Istruzione e Consiglio Nazionale che garantiscano la piena collaborazione tra facoltà ed Ordini professionali.

CAPO V • IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (artt. 49 - 57)

Art. 49 • Esercizio dell'azione disciplinare

1. *Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione*

2. *Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.*

3. *Il procedimento è regolato dal presente capo, nonché dalle norme adottate dal Consiglio nazionale col regolamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.*

4. *L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio dell'Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto.*

5. *Se l'azione è promossa avverso un membro del Consiglio dell'Ordine, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello territorialmente competente.*

6. *Nel caso in cui è promossa l'azione disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di corte di appello, è competente il Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello più vicina, determinata dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*

Art. 49 • Commento

Le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, esercitata dal Consiglio dell'Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto, sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto alla precedente normativa. Il

procedimento è volto ad accertare la regolarità di comportamento degli iscritti nell'Albo per verificare la sussistenza di eventuali violazioni di norme di legge, regolamenti e del codice deontologico, o che tali comportamenti siano comunque ritenuti in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

La procedura si svolge secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e delle norme adottate dal Consiglio nazionale con propri regolamenti ovvero delle norme del codice di procedura civile.

Laddove l'azione fosse promossa avverso un membro del Consiglio dell'Ordine, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello territorialmente competente. In ottemperanza al principio di imparzialità, ove tale azione fosse indirizzata nei confronti di componenti del Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di corte di appello, è competente il Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello più vicina.

Art. 50 • Procedimento disciplinare

1. *Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.*

2. *Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati.*

3. *La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.*

4. *La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.*

5. *Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.*

6. *Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.*

7. *Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l'assegnazione di un termine non*

inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

8. *L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.*

9. *Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia.*

10. *Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.*

Art. 50 • Commento

Il procedimento disciplinare, che può avere inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati, è disciplinato dal regolamento adottato dal Consiglio Nazionale.

L'iscritto è passibile di procedimento disciplinare in tutti i casi in cui sia possibile accertare la inosservanza dei doveri professionali, la intenzionalità della condotta, anche se omissiva, l'imprudenza, negligenza od imperizia, o l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria. Anche in quest'ottica va recepita la disposizione secondo cui l'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un suo iscritto (la qual cosa implica, di fatto, l'apertura di un procedimento disciplinare).

L'eventuale sanzione - che può essere inflitta solamente dopo che l'iscritto sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con la possibilità di depositare documenti e memorie difensive - deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia.

Art. 51 • Astensione e ricusazione

1. *I membri del Consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.*

2. *Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.*

3. *Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso la sede della corte d'appello vicinore, stabilita dal Consiglio nazionale.*

4. *Il Consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.*

Art. 51 • Commento

I componenti del Consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono le fattispecie generali di conflitto di interesse indicate dal codice di procedura civile; possono essere ricusati per gli stessi motivi. Competente a decidere in merito all'astensione o alla ricusazione è il Consiglio.

Se, a motivo di quanto sopra, viene meno il numero minimo dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi al Consiglio costituito nella sede della corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso la sede della corte d'appello più vicina.

Qualora il Consiglio così individuato dovesse autorizzare l'astensione o riconoscere legittima la ricusazione, attrae a sé la competenza anche per la prosecuzione del procedimento disciplinare; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 52 • Sanzioni disciplinari

1. *Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine competente può irrogare le seguenti sanzioni:*

- a) *la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo,*
- b) *la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni,*
- c) *la radiazione dall'Albo.*

Art. 52 • Commento

Le possibili sanzioni che possono essere comminate sono:

- a. la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo,
- b. la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni,
- c. la radiazione dall'Albo.

Art. 53 • Sospensione cautelare

1. *La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.*

2. *La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.*

3. *L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.*

Art. 53 • Commento

L'istituto della sospensione cautelare rappresenta una assoluta novità rispetto alla previgente normativa.

Nel corso del procedimento disciplinare, qualora dovessero ravvisarsi casi di particolare gravità, può essere disposta la sospensione cautelare per un periodo non superiore a cinque anni, sentite le ragioni dell'iscritto.

La sospensione cautelare é obbligatoriamente disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva e di sentenza definitiva che preveda l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.

Art. 54 • Sospensione per morosità

1. *Il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito*

dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera p), o dall'articolo 29, comma 1, lettera b).

2. La sospensione è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

Art. 54 • Commento

Il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non versino la quota annuale nel termine stabilito dal Consiglio stesso; il vecchio ordinamento, viceversa, stabiliva un lasso temporale di dodici mesi, a far tempo dalla scadenza, dopo il quale il Consiglio poteva disporre la sospensione.

La stessa viene revocata, con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine, non appena viene dimostrato l'assolvimento dell'obbligo.

Art. 55 • Impugnazioni

1. Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53, dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione.

2. Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.

3. Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.

Art. 55 • Commento

Le impugnazioni, da parte dell'interessato o del pubblico ministero, contro i provvedimenti disciplinari devono essere presentate avanti al Consiglio Nazionale entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti e, riesaminati integralmente i fatti e valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.

Art. 56 • Prescrizione dell'azione disciplinare

1. *L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.*

Art. 56 • Commento

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 57 • Riammissione dei radiati

1. *Il professionista radiato dall'Albo o dall'elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile.*

Art. 57 • Commento

Il professionista radiato dall'Albo o dall'elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile.

CAPO VI • DISPOSIZIONI TRANSITORIE (artt. 58 - 75)

Le norme che seguono sono riferibili al periodo cosiddetto “transitorio” che inizia il 1° gennaio 2008 e termina il 31 dicembre 2016 ed è a sua volta suddiviso in due distinti periodi: il primo di 5 anni (dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012) ed il secondo di 4 anni (dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016). Per tutto il periodo transitorio potrà essere eletto Presidente, tanto degli Ordini locali quanto del Consiglio nazionale, solamente un dottore commercialista iscritto alla sezione A, mentre la vicepresidenza sarà sempre riservata ad un ragioniere commercialista anch'esso iscritto alla sezione A.

Art. 58 • Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti

1. *A fare data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti, già istituiti in un circondario di tribunale a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti nel medesimo circondario di tribunale a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.*

2. *Qualora in un circondario di tribunale sia costituito solo l'Ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il collegio dei ragionieri e periti commerciali, tale ente è soppresso. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.*

Art. 58 • Commento

I preesistenti Ordini dei Dottori commercialisti ed i Collegi dei ragionieri e periti commerciali sono soppressi a partire dal 1° gennaio 2008.

A decorrere dalla medesima data viene istituito l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili avente natura di ente pubblico non economico a carattere associativo.

Art. 59 • Istituzione del Consiglio nazionale e soppressione di quelli preesistenti

1. *A fare data dal 1° gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, già istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, già istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi.*

A decorrere dalla medesima data, è istituito l'ente pubblico non economico denominato Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 59 • Commento

I preesistenti Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali sono anch'essi soppressi sempre a partire dal 1° gennaio 2008 sostituiti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili anch'esso avente natura di ente pubblico non economico a carattere associativo.

Art. 60 • Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubbliche funzioni

1. *A fare data dal gennaio 2008, gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti ai sensi dell'articolo 58, succedono in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai soppressi Ordini dei dottori commercialisti ed ai collegi dei ragionieri e periti commerciali con sede nel medesimo circondario di tribunale.*

2. *A partire dalla medesima data di cui al comma 1, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili succede in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.*

3. *La successione nei processi non ne determina la interruzione.*

4. *La successione nei rapporti giuridici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comprende anche i rapporti di lavoro del personale dipendente dai soppressi Consigli nazionali, nonché di quello dipendente dai soppressi Ordini e collegi territoriali. Tali dipendenti mantengono il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale.*

5. *Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli degli Ordini e dei collegi, alla data di cui al comma 1, ivi compresi quelli aventi ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, il trasferimento del professionista o l'esercizio nei suoi confronti della potestà disciplinare, così come ogni altro affare relativo allo stato giuridico ed economico degli iscritti, proseguono in capo ai nuovi enti che ne assumono la titolarità.*

6. *Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali alla data di cui al comma 1 proseguono in capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.*

Art. 60 • Commento

I nuovi Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili succedono in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai soppressi Ordini dei dottori commercialisti ed ai collegi dei ragionieri e periti commerciali. Ciò vale anche con riferimento al personale dipendente che mantiene il medesimo stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale.

Le medesime disposizioni si applicano anche al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 61 • Costituzione dell'Albo unico

1. *I Consigli locali dei neoistituiti Ordini provvedono, non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell'Albo unico sulla base dei criteri di cui all'articolo 58.*

2. *Nei casi in cui l'ambito territoriale del nuovo ordine differisca da quello di uno od entrambi gli enti cessanti, il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili provvederà alla iscrizione dei dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili che hanno la residenza od il domicilio professionale nell'ambito territoriale di competenza, con le stesse modalità previste per il trasferimento delle posizioni individuali provenienti dai precedenti Ordini e Collegi.*

3. *Eventuali controversie sono rimesse alla determinazione del Ministro della giustizia, che si avvarrà della Commissione di cui all'articolo 75.*

4. *Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo di cui all'articolo 34, conservando rispettivamente l'anzianità della precedente iscrizione.*

5. *L'iscrizione avviene con l'indicazione, relativamente a ciascun professionista, di tutti i contenuti previsti dal comma 6 dell'articolo 34.*

6. *Agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di "dottore commercialista". Agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista".*

7. *Ove un professionista risulti iscritto in entrambi gli albi di cui al comma 6, egli verrà iscritto nell'Albo unico con la indicazione di entrambi i titoli professionali.*

8. *Coloro che sono iscritti contestualmente negli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali dovranno esercitare, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, il diritto di opzione ad eleggere o ad essere eletti tra i dottori commercialisti o tra i ragionieri commercialisti. Tale opzione dovrà essere esercitata entro la data del 31 dicembre 2006 e comunicata alla commissione di cui all'articolo 75 ed ha valore per tutto il periodo transitorio. Gli iscritti che non avranno esercitato l'opzione verranno inseriti nelle liste elettorali dell'Albo nel quale hanno maturato una maggiore anzianità.*

Art. 61 • Commento

I nuovi Consigli locali provvedono, non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell'Albo unico che risulterà suddiviso in due Sezioni: Sezione A denominata “Commercialisti” e Sezione B denominata “Esperti contabili”.

Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella Sezione A “Commercialisti”, conservando rispettivamente l'anzianità della precedente iscrizione; a coloro che provengono dall'Albo dei dottori commercialisti spetterà il titolo di "dottore commercialista" mentre a coloro che provengono dall'Albo dei ragionieri e periti commerciali spetterà il titolo di "ragioniere commercialista".

In fase di prima formazione dell'Albo unico è evidente che, delle due sezioni previste dalla norma, solamente la sezione A accoglierà i

professionisti iscritti negli Albi soppressi; nella sezione B confluiranno coloro che, in possesso della laurea triennale, avranno acquisito i titoli per l'iscrizione dopo il 31 dicembre 2007.

Ove un professionista risulti iscritto in entrambi gli albi, egli verrà iscritto nell'Albo unico con la indicazione di entrambi i titoli professionali.

Nei casi in cui l'ambito territoriale del nuovo ordine differisca da quello di uno od entrambi gli enti cessati, il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili provvederà alla iscrizione dei dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili che hanno la residenza od il domicilio professionale nell'ambito territoriale di competenza, con le stesse modalità previste per il trasferimento delle posizioni individuali provenienti dai precedenti Ordini e Collegi.

Art. 62 • Diritti quesiti

1. *Possono fare domanda di iscrizione nella Sezione A Commercialisti dell'Albo coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità al previgente ordinamento della professione di dottore commercialista e che alla medesima data non risultino iscritti nell'Albo.*

2. *Possono fare domanda di iscrizione nella sezione A Commercialisti coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità a quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, e dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 622, e che, alla medesima data, non risultino iscritti nell'Albo.*

Art. 62 • Commento

Ai fini della salvaguardia dei diritti acquisiti da coloro che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 2007 l'abilitazione professionale per l'esercizio della professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale e che ancora non risultino iscritti nel relativo Albo, la norma consente che sia presentata domanda per essere iscritti nella sezione A.

Art. 63 • Composizione dei Consigli dell'Ordine

1. *Nel periodo transitorio la maggioranza dei componenti dei Consigli dell'Ordine dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A*

Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili.

2. *Nel periodo transitorio, per la prima elezione dei consigli territoriali, in carica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli Ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal Ministro della giustizia, coadiuvato dalla commissione di cui all'articolo 75, e sono calcolate in misura proporzionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative operazioni elettorali, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 24 febbraio 2005, n. 34.*

3. *Per il restante periodo transitorio, della durata di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti, ai ragionieri commercialisti ed agli esperti contabili sarà effettuata dal presidente del Consiglio dell'Ordine, all'atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista e degli iscritti nella Sezione B Esperti contabili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1.*

Art. 63 • Commento

Nel periodo transitorio la maggioranza dei componenti dei Consigli dell'Ordine dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili.

Per il primo periodo, è previsto il rispetto della proporzionalità esistente tra i “vecchi dottori” ed i “vecchi ragionieri” in quanto ancora non vi sono iscritti alla sezione B.

Per il secondo periodo, si dovrà tenere conto nella determinazione delle quote proporzionali anche degli iscritti alla sezione B, e spetterà al Presidente del Consiglio dell'Ordine determinare le citate proporzioni, con riferimento alla data di fissazione delle elezioni.

Art. 64 • Prima elezione dei Consigli dell'Ordine

1. *Al fine di provvedere all'elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che si insedierà il 1° gennaio 2008, il Ministro della giustizia fissa la data per la convocazione delle assemblee elettorali, che non può essere comunque successiva alla data del 31 maggio 2007.*

2. I presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e i presidenti dei Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali di cui all'articolo 58, comma 1, convocano l'assemblea dei rispettivi iscritti non meno di quarantacinque giorni prima della data fissata ai sensi del comma 1, con esclusione di coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione e di coloro che siano iscritti nell'elenco dei non esercenti.

3. La violazione del termine di cui al comma 2 è accertata dal Ministro della giustizia che adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi.

4. Per il periodo transitorio i dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti esercitano separatamente l'elettorato attivo, limitatamente al numero di membri riservati rispettivamente a dottori commercialisti e ragionieri commercialisti per ciascun Ordine, ai sensi dell'articolo 63.

5. Per lo stesso periodo di cui al comma 1, l'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato ai dottori commercialisti della Sezione A Commercialisti dell'Albo e la carica di vice presidente è riservato ai ragionieri commercialisti della Sezione A Commercialisti dell'Albo.

6. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini avviene con le stesse modalità di cui agli articoli 20 e 21, fatta eccezione per le seguenti disposizioni transitorie.

7. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Ai fini della rieleggibilità, in sede di prima elezione degli organi dell'Ordine non rileva l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi cessati.

8. La presentazione delle candidature, da effettuare almeno trenta giorni prima dell'assemblea, sarà fatta sulla base di liste distinte per l'elezione separata dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici.

9. È consentito candidarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità del candidato presente in più liste.

10. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai dottori commercialisti, aumentato di cinque.

11. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai ragionieri commercialisti, aumentato di cinque.

12. Le liste per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto, l'indicazione del presidente candidato; quelle per l'elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto, l'indicazione del vicepresidente candidato.

13. È consentito votare per i candidati di una sola lista.

14. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente per la lista dei dottori commercialisti ed il vicepresidente

per la lista dei ragionieri commercialisti. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza, fino al massimo dei consiglieri da eleggere escluso il presidente ed il vicepresidente, per i primi candidati in ordine di lista.

15. Alla lista che avrà conseguito il maggior numero di voti validi, verranno attribuiti i quattro quinti dei seggi, arrotondati per eccesso.

I seggi restanti verranno attribuiti alla lista che si collocherà seconda per numero di voti validi conseguiti.

16. Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, sarà preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.

Art. 64 • Commento

Le previsioni di cui al presente articolo hanno trovato ormai compiuta attuazione e pertanto non si ritiene di doversi ulteriormente soffermare sullo stesso.

Art. 65 • Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine

1. La procedura elettorale di cui al precedente articolo si applica a tutte le Assemblee elettorali convocate per l'elezione dei Consigli degli Ordini, fino alla data del 31 dicembre 2012. I Consigli in carica a tale data decadono in ogni caso.

2. Nelle assemblee successive alla prima, alla convocazione degli iscritti nell'Albo provvede il presidente del Consiglio dell'Ordine.

3. Per il restante periodo transitorio, il Consiglio dura in carica quattro anni.

4. Una lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste, e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.

5. In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata.

6. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni ed applicate, in caso di liste collegate, le procedure di cui al comma 5, verrà attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

7. *Gli iscritti nella Sezione Esperti contabili dell'Albo non sono convocati con l'avviso di cui al comma 6 qualora il loro numero non sia sufficiente ai fini dell'elezione di almeno un componente del Consiglio dell'Ordine secondo il criterio di proporzionalità di cui all'articolo 9, comma 1, o qualora non vi sia alcun iscritto eleggibile ai sensi dell'articolo 9, comma 5.*

8. *Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri esperti contabili avranno un numero di candidati pari a quello ad essi riservato ai sensi dell'articolo 9, aumentato di tre.*

Art. 65 • Commento

Tutti i Consigli degli Ordini in carica alla data del 31 dicembre 2012 decadranno in ogni caso a tale data.

Nelle assemblee successive alla prima convocazione degli iscritti nell'Albo provvede il presidente del Consiglio dell'Ordine.

Nelle elezioni riguardanti il secondo periodo transitorio (1° gennaio 2013/31 dicembre 2016) dovranno essere formate distinte liste relativamente alla sezioni A e B; all'interno della sezione A concorreranno separatamente liste formate da dottori commercialisti e liste formate da ragionieri commercialisti che potranno eventualmente essere fra loro collegate.

Il collegamento tra le liste é dichiarato espressamente al momento della presentazione delle stesse sulle quali il collegamento deve apparire con evidenza.

Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni e, in caso di liste collegate, sommando ai voti ottenuti da una lista i voti ottenuti dalla lista collegata, verrà così attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Gli iscritti nella Sezione Esperti contabili dell'Albo non sono convocati per l'assemblea elettiva qualora il loro numero non sia sufficiente ai fini dell'elezione di almeno un componente del Consiglio dell'Ordine secondo il criterio di proporzionalità o qualora non vi sia alcun iscritto eleggibile.

Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri esperti contabili avranno un numero di candidati pari a quello ad essi riservato in relazione alle quote proporzionali tra gli iscritti alle varie sezioni, aumentato di tre.

Art. 66 • Cariche elettive del Consiglio dell'Ordine

1. *Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente dalle rispettive assemblee, ciascun Consiglio elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere.*
2. *Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10.*

Art. 66 • Commento

Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente dalle rispettive assemblee, ciascun Consiglio elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere.

Art. 67 • Composizione del Consiglio nazionale

1. *I membri del Consiglio nazionale sono eletti, in numero di ventuno, dai Consigli degli Ordini territoriali. La maggioranza dei componenti dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti.*

2. *Per la prima elezione del periodo transitorio che darà luogo all'elezione del Consiglio nazionale per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli ordini dei dottori commercialisti e dai colleghi dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal Ministro della giustizia, coadiuvato dalla commissione di cui all'articolo 75, e sono calcolate in misura proporzionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative operazioni elettorali, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 2005, n. 34. 3.*

Per il restante periodo transitorio, della durata di quattro anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti sarà effettuata dal presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, all'atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni presso i Consigli territoriali dell'Ordine, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, e degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1.

Art. 67 • Commento

I membri del Consiglio nazionale sono eletti, in numero di ventuno, dai Consigli degli Ordini territoriali. La maggioranza dei componenti dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti.

Per la prima elezione del periodo transitorio (1° gennaio 2008/31 dicembre 2012) che darà luogo all'elezione del Consiglio nazionale le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal Ministro della giustizia, e sono calcolate in misura proporzionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative operazioni elettorali. Con Decreto del 1.10.2007 il Ministro della Giustizia ha fissato in 13 il numero dei dottori commercialisti ed in 8 quello dei ragionieri.

Per il restante periodo transitorio (1° gennaio 2016/31 dicembre 2016), la determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti sarà effettuata dal presidente del Consiglio nazionale, all'atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni presso i Consigli territoriali dell'Ordine, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, e degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista.

Art. 68 • Elezione del Consiglio nazionale

1. *A seguito della prima elezione dei Consigli locali dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, svolte ai sensi e per gli effetti degli articoli precedenti, il Ministro della giustizia determina la data per la convocazione dei Consigli dell'Ordine ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, la quale non può essere comunque successiva alla data del 30 novembre 2007.*

2. *Il Presidente di ciascun Consiglio dell'Ordine neoeletto convoca il Consiglio nel giorno determinato ai sensi del comma 1*

3. *Fino al termine del periodo transitorio di nove anni, a partire dalla data di cui all'articolo 58, comma 1, si applicano le seguenti procedure elettorali.*

4. *Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti, la presentazione delle candidature è fatta*

sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di dottore commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno quattro regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), quattro regioni dell'Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e quattro regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), con il limite massimo di due candidati per regione.

5. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei ragionieri e periti commerciali, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di ragioniere commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del vicepresidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista, dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno due regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), due regioni dell'Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e due regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

6. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui all'articolo 25, comma 4, nel periodo transitorio rileva l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi territoriali o nazionali cessati.

7. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia, che verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni. La violazione delle predette disposizioni comporta esclusione dalla procedura elettorale.

8. Per la prima elezione del Consiglio nazionale, la presentazione delle candidature sarà fatta sulla base di liste distinte per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici.

9. Nel medesimo giorno, ciascun Consiglio dell'ordine esprime un voto per una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei dottori commercialisti ed un voto per una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei ragionieri e periti commerciali. È consentito votare per i candidati di una sola lista.

10. Ai fini dell'espressione dei voti di cui al comma 9 i componenti il Consiglio dell'Ordine provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti votano per liste

di professionisti provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti e i componenti il Consiglio dell'ordine provenienti dal previgente Albo dei ragionieri votano per liste di professionisti provenienti dal previgente Albo dei ragionieri.

11. *Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio dell'Ordine spetta: un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.*

12. *Sono eleggibili i professionisti che siano iscritti nell'Albo da almeno dieci anni.*

13. *Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, trasmettendo la relativa delibera entro il secondo giorno non festivo successivo alla data della seduta, indicando il numero degli iscritti negli Albi ai fini di cui al comma 10, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'Albo, la data di nascita e l'indirizzo dei candidati delle liste designate, ad una commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti.*

14. *La commissione di cui al comma 13, verificata l'osservanza delle norme di legge, proclama eletti i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti e i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente Albo dei ragionieri che, al termine delle votazioni hanno ottenuto più voti, attribuendo la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.*

15. *I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.*

16. *Il Consiglio dura in carica cinque anni per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, e quattro anni per il restante periodo transitorio.*

17. *Nel periodo transitorio, l'insediamento del Consiglio nazionale avviene a data fissa il 1° gennaio 2008 ed il 1° gennaio 2013.*

18. *Per la seconda elezione, una lista per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.*

19. *In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata.*

20. *Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni ed applicate, in caso di liste collegate, le procedure di cui al comma 19, verrà attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.*

21. *Per la seconda elezione si applicano altresì i commi 4 e 5, intendendosi che le distinte liste riguardano rispettivamente gli iscritti con il titolo di dottore commercialista e gli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista.*

Art. 68 • Commento

Entro il 30 novembre 2007 il Ministro della giustizia determina la data per la convocazione dei Consigli dell'Ordine, che dovrà avvenire a cura dei singoli Presidenti locali, ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale.

Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti, la presentazione delle candidature é fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di dottore commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno quattro regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), quattro regioni dell'Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e quattro regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), con il limite massimo di due candidati per regione.

Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei ragionieri e periti commerciali, la presentazione delle candidature é fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di ragioniere commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del vicepresidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista, dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno due regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), due regioni dell'Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e due regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Poiché alla carica di consigliere nazionale può essere chiamato solo colui che abbia già ricoperto la carica di presidente di un Ordine locale ovvero di consigliere nazionale, per il periodo transitorio si dovrà fare riferimento ai precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi territoriali o nazionali cessati.

Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia, che verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni. La violazione delle predette disposizioni comporta esclusione dalla procedura elettorale.

Per la prima elezione del Consiglio nazionale, la presentazione delle candidature sarà fatta sulla base di liste distinte per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici.

Nel medesimo giorno, ciascun Consiglio dell'ordine esprime un voto per una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei dottori commercialisti ed un voto per una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei ragionieri e periti commerciali. È consentito votare per i candidati di una sola lista.

Ai fini dell'espressione dei voti i componenti il Consiglio dell'Ordine provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti votano per liste di professionisti provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti e i componenti il Consiglio dell'ordine provenienti dal previgente Albo dei ragionieri votano per liste di professionisti provenienti dal previgente Albo dei ragionieri.

Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio dell'Ordine spetta: un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. Rispetto alla medesima disposizione a regime (cfr: art. 25, comma 9) nel periodo transitorio il computo frazionario è utilizzato esclusivamente per lo scaglione fino a 200 iscritti.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, trasmettendo la relativa delibera entro il secondo giorno non festivo successivo alla data della seduta, indicando il numero degli iscritti negli Albi suddiviso tra dottori commercialisti e ragionieri commercilaisti, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'Albo, la data di nascita e l'indirizzo dei candidati delle liste designate, ad una commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti.

La commissione "elettorale", verificata l'osservanza delle norme di legge, proclama eletti i candidati della lista di professionisti provenienti dal

previgente Albo dei dottori commercialisti e i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente Albo dei ragionieri che, al termine delle votazioni, hanno ottenuto più voti, attribuendo la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. I risultati delle operazioni di verifica sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Nel periodo transitorio, l'insediamento del Consiglio nazionale avviene a data fissa il 1° gennaio 2008 ed il 1° gennaio 2013.

Per la seconda elezione, una lista per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.

Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni verrà così attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; in caso di liste collegate, si terrà conto dei voti ottenuti da una lista sommati ai voti ottenuti dalla lista collegata.

Art. 69 • Cariche elettive del Consiglio nazionale

1. *Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente secondo le disposizioni dell'articolo 68, il Consiglio nazionale elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere.*

2. *Il vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.*

3. *Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti, seguendo l'ordine delle rispettive liste.*

4. *I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.*

5. *Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente; in caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 68.*

6. *In caso di scioglimento del Consiglio nazionale, quello neoeletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio nazionale disciolto.*

Art. 69 • Commento

Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente, il Consiglio nazionale elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere.

Il vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti, seguendo l'ordine delle rispettive liste.

Non risulta che sia stata definita la modalità di sostituzione del vicepresidente mancando un esplicito rinvio alle norme a regime, così come invece previsto, sia pure con una formulazione non del tutto chiara ed univoca, nel caso degli Ordini territoriali (cfr: art. 66 che rimanda all'art. 10).

I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.

Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente; in caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale, quello neo eletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio nazionale disciolto.

Art. 70 • Insediamento dei nuovi organi direttivi locali e nazionali

1. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili si insediano ed esercitano le rispettive attribuzioni a partire dal 1° gennaio 2008.

Art. 70 • Commento

I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili si insediano ed esercitano le rispettive attribuzioni a partire dal 1° gennaio 2008.

Art. 71 • Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti

1. *Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione A del registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di:*

a) *diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;*

b) *diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;*

c) *diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

2. *Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione B del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di:*

a) *diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche;*

b) *diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata triennale, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

3. *Nei casi di cui al comma 2, il periodo di tirocinio già effettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento è, ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo.*

4. *Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano in possesso di:*

a) *diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;*

b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo, purché siano in possesso di:

a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche;

b) diploma universitario, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Fino al 31 dicembre 2007 coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ed hanno compiuto il prescritto periodo di pratica professionale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per l'accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, disciplinati rispettivamente con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 654, e 8 ottobre 1996, n. 622.

Art. 71 • Commento

Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione A del registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale, se in possesso di:

a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;

b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento

previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione B del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, se in possesso di:

a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche;

b) diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata triennale, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Nel caso precedente, il periodo di tirocinio già effettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento é, ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo.

Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano in possesso di:

a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;

b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti

commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo, purché siano in possesso di:

a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche;

b) diploma universitario, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95. della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Fino al 31 dicembre 2007 coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ed hanno compiuto il prescritto periodo di pratica professionale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per l'accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale secondo le vecchie regole (cfr: decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 654, e 8 ottobre 1996, n. 622).

Art. 72 • Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini

1. *I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio dell'ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso cui l'incolpato risulterà essere iscritto a seguito della unificazione dei due Albi professionali.*

2. *Il Consiglio che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento; potrà riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della comminazione della sanzione.*

3. *I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.*

4. *Il Consiglio nazionale che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento e potrà riesaminare integralmente i fatti.*

Art. 72 • Commento

I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio dell'ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso cui l'incolpato risulterà essere iscritto a seguito della unificazione dei due Albi professionali.

Il Consiglio che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento; potrà riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della eventuale comminazione della sanzione.

I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il Consiglio nazionale che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento e potrà riesaminare integralmente i fatti.

Art. 73 • Azione disciplinare per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei nuovi Ordini

1. Il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è competente a procedere disciplinarmente nei confronti dei propri iscritti per fatti da essi commessi fino al 31 dicembre 2007, fatte salve le norme in materia di prescrizione.

Art. 73 • Commento

Azione disciplinare per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei nuovi Ordini

Il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è competente a procedere disciplinarmente nei confronti dei propri iscritti per fatti da essi commessi fino al 31 dicembre 2007, fatte salve le norme in materia di prescrizione.

Art. 74 • Proroga degli organi elettivi

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2007.

Art. 74 • Commento

I Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data del 5 agosto 2005 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2007 con facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2007.

Art. 75 • Commissione ministeriale

1. Presso il Ministero della giustizia è costituita una commissione composta di sette membri nominati con decreto del Ministro della giustizia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e, tra questi, il presidente del Consiglio nazionale che assume le funzioni di vicepresidente della commissione. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, tra i quali il presidente del Consiglio nazionale.

2. Presiede la commissione un magistrato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, designato dal Ministro della giustizia.

3. La commissione esercita le funzioni ad essa assegnate dal presente decreto, vigila sul corretto svolgimento delle procedure di unificazione degli albi e coadiuva il Ministro della giustizia per le determinazioni necessarie ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono stabiliti e ripartiti in misura paritaria, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, che provvedono congiuntamente a fornire il personale ed i mezzi dell'ufficio di segretariato.

Art. 75 • Commento

Presso il Ministero della giustizia é costituita una commissione che vigila sul corretto svolgimento delle procedure di unificazione degli albi e coadiuva il Ministro della giustizia; tale commissione è composta di sette membri nominati con decreto del Ministro della giustizia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e, tra questi, il presidente del Consiglio nazionale che assume le funzioni di vicepresidente della commissione. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, tra i quali il presidente del Consiglio nazionale.

Presiede la commissione un magistrato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, designato dal Ministro della giustizia.

CAPO VII • DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO (artt. 76 - 79)

Art. 76 • Abrogazioni

1. *Sono abrogati i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e 27 ottobre 1953, n. 1068.*

Art. 76 • Commento

Sono abrogati i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e 27 ottobre 1953, n. 1068 e pur tuttavia i preesistenti Ordini dei dottori commercialisti e Collegi dei ragionieri e periti commerciali saranno soppressi solo a partire dal 31 dicembre 2007.

Art. 77 • Notificazioni e comunicazioni

1. *Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento. Le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica con firma digitale.*

Art. 77 • Commento

Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento.

Le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica con firma digitale.

Art. 78 • Disposizioni di coordinamento

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.*

2. *A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.*

3. *Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli Albi dei "ragionieri e periti commerciali".*

4. *Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali "dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionale dei dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali.*

Art. 78 • Commento

A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.

Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli Albi dei "ragionieri e periti commerciali".

Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali "dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili" contenuti

nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionale dei dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 79 • Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.»

- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili):

«Art. 2. - 1. All'unificazione di cui all'art. 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.».

«Art. 3. - 1. Con il decreto legislativo di cui all'art. 2 sono definiti:

a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del presidente;

b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173;

c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);

d) l'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. È consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione;

e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e ordini locali;

f) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell'ordine o collegio di provenienza;

g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista», di «ragioniere commercialista» e di «esperto contabile», nonché del termine abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;

h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'art. 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;

i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l'ambito territoriale degli ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.».

«Art. 6. - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

b) prevedere la facoltà per i consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadono comunque alla data di cui alla lettera a).».

Note all'art. 1:

- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 reca: «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.».

- Si riporta il testo dell'art. 2409 del codice civile:

«Art. 2409 (Denuncia al tribunale). - Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e

le attività compiute. Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2393. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.».

- Si riporta il testo dei commi 3 e 3-quater dell'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:

«Art. 2 (Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonche' in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla CONSOB). - 1 - 2-bis. (Omissis).

3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 133 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.»;

b) all'art. 134 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.»;

b-bis) all'art. 164, ultimo comma, la parola: «ultimo» è sostituita dalla seguente: «secondo»;

b-ter) all'art. 167, secondo comma, dopo le parole: «de eventuali domande riconvenzionali» sono inserite le seguenti: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio»;

c) all'art. 176, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.»;

c-bis) l'art. 180 è sostituito dal seguente:

«Art. 180 (Forma di trattazione). - La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale»;

c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'art. 102, secondo comma, dall'art. 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'art. 167, secondo e terzo comma, dall'art. 182 e dall'art. 291, primo comma. Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116. Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.

Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'art. 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunciata fuori dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'art. 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

L'ordinanza di cui al sesto comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.

«Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). - Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'art. 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi);

d) all'art. 250, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.»;

e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'art. 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474 (Titolo esecutivo). - L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma»;

2) all'art. 476, quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000»;

3) all'art. 479, secondo comma, le parole da: «ma se esso» fino a: «a norma dell'art. 170» sono soppresse;

4) all'art. 490 sono apportate le seguenti modificazioni:

4.1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;

4.2) nel terzo comma, dopo le parole: «sia inserito» sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;

5) l'art. 492 è sostituito dal seguente:

«Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. L'ufficiale giudiziario,

quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'art. 388, terzo comma, del codice penale. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'art. 499, terzo comma. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.

La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'art. 488, secondo comma»;

6) all'art. 495 sono apportate le seguenti modificazioni:

6.1) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;

6.2) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

7) all'art. 499 sono apportate le seguenti modificazioni:

7.1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno»;

7.2) è aggiunto, infine, il seguente comma: «Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione»;

8) all'art. 510, secondo comma, sono aggiunte, infine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignorati e ipotecari privi di titolo esecutivo»;

9) l'art. 512 è sostituito dal seguente:

«Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la

sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, secondo comma. Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata»;

10) all'art. 524, secondo comma, le parole: «nell'art. 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell'art. 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell'art. 525, primo comma»: «nel secondo comma dell'art. 525»;

11) all'art. 525 sono apportate le seguenti modificazioni:

11.1) il primo comma è abrogato;

11.2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'art. 529»;

12) all'art. 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'art. 525»;

13) l'art. 527 è abrogato;

14) all'art. 528, il primo comma è sostituito dal seguente: «I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'art. 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza»;

15) all'art. 530, quinto comma, le parole: «terzo comma», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;

16) all'art. 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione»;

17) l'art. 534-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice, con il provvedimento di cui all'art. 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'art. 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'art. 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione»;

18) all'art. 546 sono apportate le seguenti modificazioni:

18.1) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della meta»;

18.2) è aggiunto, infine, il seguente comma: «Nel caso di pignoramento eseguito

presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'art. 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza»;

19) all'art. 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;

20) all'art. 559 sono apportate le seguenti modificazioni:

20.1) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore»;

20.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incumbenti. Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'art. 534. Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto»;

21) all'art. 560 sono apportate le seguenti modificazioni:

21.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)»;

21.2) al primo comma è anteposto il seguente: «I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 485»;

21.3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.

Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità»;

22) l'art. 563 è abrogato;

23) l'art. 564 è sostituito dal seguente:

«Art. 564 (Facoltà dei creditori intervenuti). - I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti»;

24) agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell'art. 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'art. 564»;

25) l'art. 567 è sostituito dal seguente:

«Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale

documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati»;

26) l'art. 569 è sostituito dal seguente:

«Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita). - A seguito dell'istanza di cui all'art. 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 e provvede ai sensi dell'art. 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi»;

27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 571 (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'art. 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'art. 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'art. 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa

identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'art. 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

«Art. 572 (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 569. Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

«Art. 573 (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.»;

28) l'art. 575 è abrogato;

29) all'art. 576, primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti»;

30) l'art. 580 è sostituito dal seguente:

«Art. 580 (Prestazione della cauzione). - Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'art. 576. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia ommesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione»;

31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 584 (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'art. 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'art. 580. Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'art. 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. Art. 585 (Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma

dell'art. 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata»;

32) all'art. 586, al primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento»;

33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 588 (Termine per l'istanza di assegnazione). - Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'art. 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.

Art. 589 (Istanza di assegnazione). - L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 ed al prezzo determinato a norma dell'art. 568. Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'art. 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al precedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

«Art. 590 (Provvedimento di assegnazione). - Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586».

Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). - Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'art. 576 perché si proceda a nuovo incanto. In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571. Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'art. 569.

Commi 3-bis e 3-ter (Omissis). 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Commi da 4 a 4-terdecies (Omissis)».

- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca:

«Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.»

- Si riporta il testo dell'art. 2409-bis del codice civile:

«Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.»

- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).».

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo degli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale:

«Art. 199 (Facoltà di astensione dei prossimi congiunti). - 1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:

a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

b) al coniuge separato dell'imputato;

c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.».

«Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione.

Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.».

- Si riporta il testo dell'art. 249 del codice di procedura civile:

«Art. 249 (Facoltà d'astensione). - Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni.».

Note all'art. 36:

- Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1 - 94 (Omissis). 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì. Commi da 96 a 138 (Omissis)».

Note all'art. 40:

- Per il testo del comma 95 dell'art. 17 della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi note all'art. 36.

Note all'art. 41:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica):

«Art. 4 (Classi di corsi di studio). - 1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'art. 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.

2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'art. 11, comma 8.

4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.»

Note all'art. 44:

- Si riporta il testo dell'art. 2041 del codice civile:

«Art. 2041 (Azione generale di arricchimento). - Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.»

Note all'art. 47:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88:

«Art. 4 (Esame per l'iscrizione nel registro). - 1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

- a) contabilità generale;
- b) contabilità analitica e di gestione;
- c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
- d) controllo della contabilità e dei bilanci;
- e) diritto civile e commerciale;
- f) diritto fallimentare;
- g) diritto tributario;
- h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- i) sistemi di informazione e informatica;
- l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;
- m) matematica e statistica.

2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci.»

Note all'art. 49:

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale):

«Art. 1. - 1. È approvato il testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato al presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.».

Note all'art. 51:

- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile:

«Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha depresso in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di

un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.».

Note all'art. 58:

- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 6 (Circoscrizione territoriale dell'Ordine professionale). - In ogni circondario nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici dottori commercialisti è costituito, con sede nel Comune capoluogo, un Ordine professionale retto da un Consiglio.

Se il numero dei dottori commercialisti è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di un Ordine vicino determinato dal Consiglio nazionale.».

- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 6 (Circoscrizione territoriale). - In ogni circondario nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici ragionieri e periti commerciali è costituito, con sede nel Comune capoluogo, un Collegio professionale retto da un Consiglio. Se il numero dei ragionieri e periti commerciali è inferiore a quindici essi sono iscritti nell'albo di un Collegio vicino determinato dal Consiglio nazionale.».

Note all'art. 59:

- Per i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 e 27 ottobre 1953, n. 1068 vedi note all'art. 58.

Note all'art. 62:

- La legge 12 febbraio 1992, n. 183, reca: «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali.».

- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 622, reca: «Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale.».

Note all'art. 63:

- Per il testo dell'art. 3 della citata legge 24 febbraio 2005 n. 34, vedi note alle premesse.

Note all'art. 67:

- Per il testo dell'art. 3 della citata legge 24 febbraio 2005, n. 34, vedi note alle premesse.

Note all'art. 71:

- Per il testo del comma 95 dell'art. 17 della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi note all'art. 36.

- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 654, reca: «Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.»

- Per il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 622, vedi note all'art. 62.

ANNOTAZIONI

finito di stampare
nel mese di febbraio 2008

3LB srl
Osnago (LC)

Numeri pubblicati

Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Allodi*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernersto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario Difino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Picolli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

nr. 14.

Il decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 ha dato concreta attuazione agli artt. 2, 3 e 6 della Legge 24 febbraio 2005 n. 34 che delegava al Governo l'istituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Questo atto normativo riscrive interamente l'ordinamento professionale assorbendo conseguentemente, ed apportandovi significative modifiche, tutte le disposizioni già in essere nei previgenti ordinamenti professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri collegiati. L'articolato che ne è scaturito è complesso e contiene una estesa parte (artt. da 58 a 75) dedicata alla trattazione delle disposizioni transitorie.

Il contributo presentato in questo Quaderno consiste nella sintesi, commentata, dei singoli articoli con ulteriori, eventuali, richiami ai più significativi scostamenti rispetto al vecchi testo ordinamentale dei dottori commercialisti.

La redazione del quaderno è stata seguita e coordinata dal Presidente e dal Vice Presidente della Commissione Albo, Tutela ed Ordinamento 2005-2007, dott. Mauro Nicoli e dott. Fabio Salina ed ha beneficiato della fattiva collaborazione dei dottori: Massimo Bortolin, Maurizio Oldani, Alberto Regazzini, Marco Francesco Scavone e Luca Vitiello, tutti componenti della medesima Commissione.